



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

06-01-00 - Direzione Generale dell'Agricoltura

06-01-03 - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

e p.c. Comune di Collinas

e p.c. Comune di Villanovaforru

e p.c. Comune di Lunamatrona

e p.c. Comune di Sanluri

**Oggetto:** [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Osservazioni riguardanti la presenza di usi civici nei terreni interessati dal progetto.

In riferimento alla procedura V.I.A. di cui all'oggetto, si fa presente che alcuni terreni interessati dal progetto sono accertati come aperti all'esercizio dell'uso civico in favore dei cittadini residenti nel Comune di Collinas.

I terreni interessati sono in agro del Comune di Collinas, distinti in catasto al F. 4 mappale 119 e al F. 6 mappale 111.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 della L. n. 168/2017, le terre civiche sono beni collettivi, costituiscono il patrimonio civico dei cittadini residenti inalienabile, indivisibile, inusucapibile e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 12/1994 gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

cittadini residenti nel Comune nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili soggetti all'uso. Inoltre i terreni, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono un bene paesaggistico tutelato per legge, ma si rileva che negli elaborati pubblicati non è stato menzionato il vincolo presente derivante dagli usi civici.

Pertanto si comunica che gli eventuali interventi da effettuarsi in tutto o in parte su terre civiche saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare l'art. 17 della L. R. 14 marzo 1994, n. 12, che dispone che il mutamento di destinazione, anche se comporta la sospensione dell'esercizio degli usi civici sui terreni interessati, è consentito qualunque sia il contenuto dell'uso civico da cui i terreni sono gravati e la diversa utilizzazione che si intenda introdurre, ma la nuova utilizzazione non può comunque pregiudicare l'appartenenza dei terreni alla collettività o la reviviscenza della precedente destinazione quando cessa lo scopo per il quale il mutamento di destinazione viene autorizzato.

Sono in ogni caso da escludersi espropri.

Il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al mutamento, così come disciplinato nell'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021, prevede l'adozione di apposita determinazione dirigenziale redatta dal servizio scrivente.

L'accoglimento dell'istanza è vincolato, in primis, all'accertata rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il mutamento viene richiesto; tale rispondenza è espressa dal comune quale ente gestore del patrimonio civico, mediante deliberazione di Consiglio Comunale organo istituzionale rappresentativo dei cives.

Nella Regione Sardegna, le direttive per la gestione amministrativa dei procedimenti attinenti la materia degli usi civici sono quelle di cui all'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021. Il Decreto e le direttive sono consultabili e scaricabili sulla sezione Usi Civici del sito web Sardegna Agricoltura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'esistenza dell'uso civico, per i comuni per i quali è stato eseguito l'accertamento formale, è verificabile con la consultazione degli inventari generali delle terre civiche pubblicati sul sito web Sardegna Agricoltura nella apposita sezione dedicata agli usi civici. L'inventario è un documento di natura ricognitiva costituito dagli elenchi relativi a ciascun Comune e accessibile mediante i link contenuti nella pagina sopra indicata.

E' da tenere presente che eventuali errori o omissioni nell'individuazione dei terreni o nello stesso inventario non incidono sui diritti dei cittadini.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o integrazioni.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Gianni Ibba



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

04-01-03 - Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari

Direzione Generale dell'Ambiente - RAS  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  
e p.c. Servizio del Genio Civile Cagliari  
llpp.gcc@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** VIA049 - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori. Richiesta integrazioni

Con la presente si riscontra la richiesta di contributi istruttori sull'intervento di cui all'oggetto, inoltrata dalla Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, acquisita da questo Servizio Demanio e Patrimonio di Cagliari con prot. 37448 del 10/08/2023.

- RICHIAMATA la nota del M.A.S.E. prot. n. 0129767 del 07.08.2023 (prot. D.G.A. n. 23815 di pari data) con cui si invitano i soggetti in indirizzo a voler inoltrare, per quanto di competenza, i propri contributi istruttori;

- VISTI gli elaborati grafici e testuali disponibili all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9964/14682>;

- ATTESO che l'individuazione delle interferenze e dei corpi idrici interessati è necessaria al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui medesimi;

- RICHIAMATO l'art. 96 del R.D. n. 523/1904 secondo il quale nessuno può realizzare opere nel demanio idrico senza il permesso dell'Autorità Amministrativa;

**SI COMUNICA**

che, al fine dell'accertamento della titolarità della Regione Sardegna del diritto dominicale sui beni inquadrabili nel novero del demanio idrico/idraulico interessati da interferenze per l'esecuzione dei lavori di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

cui all'oggetto, è necessario integrare gli elaborati grafici con la puntuale individuazione delle interferenze in corrispondenza dei corpi idrici e delle particelle catastali interessate. A tal fine, si allega alla presente nota schema esemplificativo circa la rappresentazione e identificazione degli attraversamenti dei beni del Demanio idrico. Si coglie l'occasione per ricordare che particolari facoltà di godimento inerenti la realizzazione e l'esercizio di opere e manufatti che occupino, o attraversino in proiezione o in subalveo, delimitate porzioni di aree del demanio idrico possono essere assentite soltanto attraverso uno specifico atto di concessione, avente propriamente natura costitutiva. Fino all'emissione di tale provvedimento, il soggetto interessato non può vantare alcun titolo legittimo alla fruizione del bene con modalità differenziate rispetto alla generalità dei cittadini di un qualsiasi bene appartenente al demanio, tanto meno realizzare le opere se prevedono attraversamenti di tali beni. Poichè ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell' art.12 comma4 bis del D.Lgs. n. 387/2003, il proponente deve dimostrare la disponibilità delle aree demaniali su cui realizzare l'impianto ovvero può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l' apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, a tal proposito si informa codesto Ufficio che agli atti del Servizio scrivente non risulta pervenuta alcuna richiesta di concessione per l'occupazione delle aree demaniali in parola nè è stato avviato alcun procedimento per il rilascio del titolo concessorio. Tanto si rappresenta affinché codesto Servizio possa valutare le azioni da intraprendere per il prosieguo del procedimento.

Il Direttore del Servizio  
(art. 30 comma V, L.R. 31/98)  
ING. STEFANIA ZEDDA

*l'istruttore: Antioco Zucca*

**allegati:**

***schema attraversamenti demanio idrico***

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Dipartimento Sviluppo Sostenibile  
Direz. Gener. Valutazione Impatti Ambientali  
[Diss@Pec.Mite.Gov.it](mailto:Diss@Pec.Mite.Gov.it), [va-5@mite.gov.it](mailto:va-5@mite.gov.it), [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni ambientali  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it), [amb.sva@regione.sardegna.it](mailto:amb.sva@regione.sardegna.it)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Cagliari e Oristano  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale  
[eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)

All'ARPAS  
Dipartimento di Cagliari  
[dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it](mailto:dipartimento.ca@pec.arpa.sardegna.it)

Ai Sindaci dei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Sanluri e  
Lunamatrona (SU)  
[protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it](mailto:protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it),  
[info@pec.comune.collinas.vs.it](mailto:info@pec.comune.collinas.vs.it),  
[protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it),  
[protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it)

*Alla c.a. del responsabile del procedimento Dott. Carlo Di Gianfrancesco*

**OGGETTO:** Osservazioni al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU)

**Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM): 9984**

**Proponente: SORGENIA RENEWABLES S.r.l.**

La società **SORGENIA RENEWABLES S.r.l.** ha dato avvio in data **04/07/2023** ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Collinas (SU) e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Attualmente il procedimento pubblicato in data 07/08/2023 è in fase di verifica amministrativa.

I sottoscritti Mauro Gargiulo e Graziano Bullegas, rispettivamente presidente e segretario (delegato per le tematiche energetiche) del Consiglio Regionale Sardo dell'Associazione Italia Nostra, Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione, individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 349/86, nonché soggetto portatore di interessi pubblici, diffusi e collettivi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, presentano il seguente

### **ATTO DI OSSERVAZIONI**

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

### **PREMESSA**

L'impianto eolico in oggetto, è costituito da 8 aerogeneratori ciascuno di potenza massima pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW.

Sono previste tutte le necessarie opere civili quali piazzole di servizio degli aerogeneratori, piazzole di manutenzione, viabilità di accesso (con interventi di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione di nuovi tratti di viabilità).

Le opere da realizzare per il funzionamento dell'impianto eolico elencate dalla società proponente sono le seguenti:

- Realizzazione e installazione degli aerogeneratori
- Viabilità di accesso al sito del progetto
- Viabilità interna di accesso agli aerogeneratori
- Realizzazione delle piazzole temporanee e definitive per l'accesso e la manutenzione dei singoli aerogeneratori e aree di manovra dei mezzi pesanti
- Fondazioni degli aerogeneratori
- Opere di regolazione dei flussi idrici
- Costruzione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione con opportune fondazioni
- Realizzazione di cavidotti per l'adduzione dell'energia elettrica dagli aerogeneratori alla sottostazione

## OSSERVAZIONI

### A) Richieste per l'installazione di nuovi impianti FER in Sardegna

Si ritiene indispensabile affrontare in premessa il problema del modello della produzione di energia elettrica da FER in Italia e in Sardegna alla luce dei principi generali e degli obiettivi dettati dal PNIEC, nonché verificarne la compatibilità con le linee di indirizzo contenute nelle recenti Direttive Europee. In particolare si intende analizzare l'inserimento di tale impianto in un contesto territoriale come quello sardo con caratteristiche peculiari, sia con riferimento agli aspetti ambientali che alle problematiche tecniche, queste ultime conseguenti al sistema di trasmissione dell'energia elettrica ed alla specifica natura delle FER, ovvero variabilità e non programmabilità delle stesse.

Una visione complessiva del contesto energetico in cui l'impianto va ad inserirsi è consentita dall'analisi dei dati inerenti gli impianti di generazione elettrica, desunti dalla relazione TERNA sul consuntivo di produzione di energia elettrica in Sardegna dell'anno 2021:

- Potenza efficiente lorda installata: MW 4.725
- Energia lorda prodotta: GWh 12.506
- Energia richiesta in Sardegna: GWh 9.214 (con un esubero del 25,8%)
- Impianti eolici: n. 600
- Potenza lorda impianti eolici: MW 1.094
- Produzione lorda impianti eolici: GWh 1.749

Se si sommano a tali produzioni quelle derivanti dagli impianti di generazione elettrica da eolico e fotovoltaico in Sardegna oggetto di correnti procedure di VIA, ne consegue un incremento di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

A titolo esemplificativo si ricorda infatti che nel solo eolico di grandi dimensioni sono stati presentati a VIA i sottoelencati progetti per impianti eolici onshore:

- a) Impianto eolico "Mattesua" – Nulvi e Tergu (SS): potenza 48 MW – n. 8 aerogeneratori da 6 MW cad;
- b) Impianto eolico Portotorres: potenza 92 MW – n. 14 aerogeneratori da 6,6 MW cad;
- c) Impianto eolico "Bitti Terenass": potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW cad;



- d) Impianto eolico “Bitti-Mamone”: potenza 50,4 MW n. – n. 15 aerogeneratori da 4,2 MW/cad
- e) Impianto eolico “Bitti – area PIP”: potenza 56 MW – n. 11 aerogeneratori da 5,09 MW/cad
- f) Impianto eolico “Nule Benetutti”: potenza 62,7 MW n. 11 aerogeneratori da 5,7 MW/cad
- g) Parco eolico Porto Torres: potenza 34 MW n. 6 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- h) Parco eolico Abbila (Ulassai e Perdasdefogu - NU): potenza 44,8 MW - n. 8 aerogeneratori da 5,6 MW/cad
- i) Parco Eolico "Suni, Sagama, Scano di Montiferro (OR), Sindia e Macomer (NU)" (verifica amministrativa): potenza di 31 MW – n. 5 aerogeneratori da 6,2 MW/cad
- j) Impianto eolico “Sa Costa”, Bonorva, Ittireddu, Mores (SS) (VIA PNRR-PNIEC): potenza 124 MW – n. 22 aerogeneratori da 6 MW/cad
- k) Parco Eolico “Serra Longa (VIA regionale): potenza di 30 MW – n. 10 aerogeneratori da 3 MW/cad
- l) Parco Eolico "Sindia" (VIA regionale): potenza di 78 MW – n. 13 aerogeneratori da 6 MW/cad
- m) Parco eolico “Marmilla” (SU) : potenza di 42 MW – n. 7 aerogeneratori da 6 MW/cad

Inoltre le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

Come detto precedentemente all’esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell’Ass.to Reg.le all’Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 21 GW solare; 15 GW eolico; 20 GW eolico offshore (dati aggiornati ad agosto 2023).

Nell’ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 56 GW, capace di produrre oltre 90 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l’isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconcia rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link peraltro ancora in fase embrionale.


Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

Se è vero che le FER dovrebbero assicurare l'uscita della Sardegna dal carbone entro il 2025 (termine dubbio atteso il manifesto atteggiamento dilatorio), non può ignorarsi la non fungibilità delle fossili con le FER (in particolare per l'eolico), per le loro caratteristiche di variabilità e non programmabilità.

Le fluttuazioni delle FER obbligano ai fini della stabilità del sistema elettrico ad un incremento produttivo le centrali termoelettriche esistenti ed in particolare l'incostante intensità eolica induce nella rete oscillazioni di frequenza fuori i parametri di legge e quindi non sostenibili per la rete stessa. A tale instabilità in assenza di storages si può sopperire solo con il ricorso a quelle CTE che si intenderebbe sostituire. Un corto circuito che si manifesta nel frequente ripetersi dell'overgeneration, fino a determinare fenomeni di inversione di potenza. L'incremento non programmato e non strutturato degli impianti da FER dilaterà i tempi per l'uscita dal fossile, incrementando il consumo dello stesso! La Sardegna appare dunque destinata ad una crescita

esponenziale del surplus energetico (nel 2021 già come detto al + 26%, mentre nel 2020 era del 37%) per l'ampia disponibilità di FER e l'incontrollato moltiplicarsi degli impianti.

L'attuale rete di trasmissione strutturata su tre ex poli industriali (Porto Torres, Sulcis, Cagliari) lungo una direttrice N-S, risulta incompatibile con una generazione da FER, che avrebbe necessità di una rete interconnessa e magliata, con nodi di conferimento prossimi ai consumi. In assenza di una logica di programmazione e pianificazione il moltiplicarsi dei megaimpianti da rinnovabili, se soddisfa gli interessi della speculazione, non potrà che rendere ancor più precarie le condizioni di funzionamento della rete di trasmissione.



Per tale motivo appaiono destinati ad essere vanificati gli obiettivi del PNIEC sul contenimento delle emissioni di CO<sub>2</sub>. Non a caso le recenti Direttive europee sollecitano l'adozione di sistemi di

produzione energetica diffusi sul territorio, sollecitano l'autoconsumo e disegnano modelli di energy community. In particolare il documento sul Green New Deal della Commissione europea (dicembre 2019) e la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla *"Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* fanno specifico riferimento a produzioni e consumi energetici di tipo distrettuale e detta specifici indirizzi normativi sulle Comunità energetiche (CER) e sull'autoconsumo collettivo (AC), scenari alternativi a quelli delle concentrazioni produttive in poli industriali. Esplicito ed insistito è a tal fine il sistematico richiamo all'obbligo di dotarsi di adeguati sistemi di storages (accumuli, produzione di vettori energetici alternativi, pompaggio idroelettrico ecc.) per il superamento delle criticità imposte dalle FER.

### **Si osserva che**

- Il progetto in esame ignora le descritte criticità, elude le direttive europee, mentre punta a massimizzare i profitti derivanti da incentivi non condizionati dal mercato, da incertezze di consumi, da rischio di investimento. Perseguendo una tale direttrice si favoriscono le produzioni di energia concentrate e si spingono le multinazionali ad assicurarsi i contingenti resi disponibili dalle aste, mentre si marginalizza la generazione diffusa in palese contrasto con gli orientamenti Comunitari. Il progetto in esame viola dunque le linee programmatiche sulla transizione energetica dettate in sede europea con il duplice risultato di lasciare irrisolti i problemi climatici conseguenti alle emissioni di CO<sub>2</sub> e di devastare ambiente e paesaggio.

## **B) Assenza di programmazione e di pianificazione**

Questi numeri evidenziano in tutta la loro crudezza la totale assenza di una seria pianificazione e governance in un settore così delicato e complesso per le implicazioni di carattere ambientale sociale ed economico quale quello dell'energia. Ulteriore conferma di questo colpevole laissez faire è data da un Piano energetico regionale della Sardegna fermo al 2015 e mai aggiornato e la mancata attuazione dei contenuti della legge delega nazionale n. 53 del 22 aprile 2021 e del D.lvo 199/2021 che impongono l'individuazione dei siti idonei e non idonei.

D'altra parte lo stesso PNIEC sollecita una pianificazione energetica basata sull'adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio ed incentiva l'autoconsumo. In ottemperanza a tale indirizzo sia il PNIEC che le recenti direttive europee del Green New Deal evidenziano la necessità di una produzione e consumo dell'energia localizzata all'interno di

distretti energetici territorialmente definiti (individuati peraltro dallo stesso PEAR Sardegna) e dettano precise disposizioni normative sulla costituzione delle “Comunità energetiche”.

Un quadro organico di linee programmatiche ed ineludibili dettati normativi dunque, che appare in totale distonia se non antitetico con il proliferare aggressivo e senza regole di impianti di produzione energetica di dimensioni sempre più colossali che soddisfano gli interessi economici delle multinazionali a danno della sostenibilità degli interventi e incuranti degli impatti ambientali che ne conseguono.

La programmazione energetica in Sardegna risulta essere costituita dai seguenti atti:

- PEARS vigente approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 34/13 de 12 agosto 2006; peraltro tale atto di pianificazione non risulta mai essere stato assoggettato a procedura di VAS d’obbligo
- DELIBERAZIONE N. 43/31 DEL 6.12.2010 avente ad Oggetto: “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale e del Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 31/43 DEL 20.7.2011 avente ad oggetto “Predisposizione del Piano Energetico Ambientale Regionale. Direttiva di indirizzo politico con allegato l’Atto di indirizzo”.
- DELIBERAZIONE N. 12/21 DEL 20.3.2012 avente ad oggetto “L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 7. Piano d'azione regionale per le energie rinnovabili in Sardegna. Documento di indirizzo sulle fonti energetiche rinnovabili”
- DELIBERAZIONE N. 39/20 del 26.9.2013 avente ad oggetto “Piano Energetico ambientale regionale. Aggiornamento Delib. G.R. n. 31/43 del 20.7.2011”.
- DELIBERAZIONE N. 4/3 DEL 5.2.2014 avente ad Oggetto: “Piano energetico ambientale regionale. Adozione e avvio della fase di consultazione.”
- DELIBERAZIONE N. 5/1 del 28/01/2016 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030. È del tutto assente l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale.
- Infine, con la DELIBERAZIONE N. 59/89 DEL 27.11.2020 avente ad Oggetto: “Linee di indirizzo strategico per l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale della Sardegna”, la Giunta Regionale ha deciso una revisione sostanziale del PEARS.

Da tale elenco risulta evidente la carenza di pianificazione in materia energetica della RAS e il conseguente caotico proliferare di richieste di autorizzazioni per impianti FER, motivate dal miraggio economico delle larghe disponibilità finanziarie garantite dai finanziamenti europei e dagli incentivi e non indirizzate a soddisfare un reale bisogno energetico isolano.

Pur nell'ambito di una discutibile assenza di governance è possibile evidenziare l'incoerenza del progetto con gli strumenti di programmazione ancora in itinere.

In particolare:

- *La tutela ambientale*

La Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

- *Il fabbisogno energetico elettrico*


I dati Terna al dicembre 2021 evidenziano i dati di produzione energetica esposti nel precedente paragrafo.

A fronte di un sistema di trasmissione locale con una rete non adeguatamente magliata ed ampiamente insufficiente per quanto concerne i cavi di collegamento con il continente (vedasi Delibera 39.20 del 26.9.13), la Sardegna produce un esubero energetico del 25,8% destinato ad aumentare costantemente, sia per il continuo e indiscriminato proliferare di nuovi impianti, sia per la continua contrazione dei consumi conseguenza della crisi industriale.

Energia richiesta in Sardegna GWh 9.214,5  
Deficit (-) Superi (+) della produzione rispetto alla richiesta GWh +2.375,3 (+25,8%)

**Supero 1973 = +14,0**

**Supero 2021 = +2.375,3**



*Dati TERNA 2021 - produzione energia elettrica Sardegna*

I tre obiettivi imposti all'Italia dalla UE con il pacchetto per il clima e l'energia 2020, poi a cascata alla Sardegna tramite il burden sharing, sono stati raggiunti con largo anticipo ed ampiamente superati. Ma c'è di più. Considerata l'attuale incidenza di oltre il 40% di energia elettrica da FER sui consumi effettivi e gli indirizzi del PEARS in materia di contenimento energetico e produzione diffusa, sarebbe possibile conseguire in breve termine l'obiettivo della parity green.

La Giunta Regionale con Delibera n. 5/1 del 28/01/2016 ha adottato infatti il nuovo Piano Energetico ed Ambientale della Regione Sardegna 2015-2030 che tra gli altri obiettivi promuove l'autoconsumo istantaneo fissando nella percentuale del 50% il limite inferiore di autoconsumo istantaneo nel distretto per la pianificazione di nuove infrastrutture di generazione di energia elettrica. Viene esclusa la possibilità di realizzare impianti di produzione energetica di grandi dimensioni proprio per favorire la produzione diffusa. In sintesi si intende porre fine in tal modo alla speculazione energetica sul suolo sardo da parte delle multinazionali ed incentivare l'autoconsumo.

Come già detto in precedenza la fonte eolica non è programmabile e quindi l'energia elettrica finisce per essere messa in rete in contemporanea con quella prodotta da quasi tutti gli altri impianti alimentati da FER (ad esclusione del solo idroelettrico). Ne consegue che la rete elettrica risulta sovraccaricata e per stabilizzarla per lunghi periodi di tempo gli impianti eolici risultano

sottoutilizzati. La conseguenza è una produzione di energia elettrica che non viene immessa in rete. La potenza nominale fornita dalla Proponente è di fatto una potenza di picco. Essa è fornita dall'impianto solo nel caso in cui gli aerogeneratori risultano essere in piena attività, ma per la caratteristica della fonte non può esserne garantita continuità e certezza. Con l'avvento delle nuove tecnologie sul mercato dovrebbe essere imposto a tale tipologia di impianti l'affiancamento di adeguati gruppi di storage, prescrizione sollecitata più volte da Direttive europee e sistematicamente disattesa in sede nazionale. Solo in tal caso potrebbe essere assicurata la potenza solo nominale dell'impianto e la continuità della fornitura.

A tale considerazione si aggiunga il fatto che ad esclusione di GSE, che tiene una contabilità degli impianti di produzione di energia da FER unicamente per gli aspetti economici, non esiste una mappa aggiornata di tutti gli impianti autorizzati con le relative localizzazioni, le caratteristiche tecniche e produttive. Una tale babele oltre a determinare pesanti impatti paesaggistici, consumo di suolo, danni ambientali, non consente una corretta programmazione sia in termini di utilizzo dell'energia che in termini di necessità produttive. Va inoltre rilevato che nessun miglioramento si è avuto in termini di riduzione di CO<sub>2</sub> e di gas climalteranti o inquinanti, perché le Centrali termoelettriche continuano a produrre energia elettrica in esubero pur essendo tutte fuori norma.

La colpevole assenza di pianificazione congestiona e condiziona la stessa attività degli uffici deputati al rilascio di autorizzazioni, concessioni e Nulla Osta, una criticità che viene strumentalmente colpevolizzata dalla politica agli occhi della opinione pubblica con lo scopo di ridurre controlli e processi partecipativi. In sintesi appare inconcepibile che una complessa fase storica come quella della transizione ad una società postindustriale a prevalente ispirazione ecologica, da attuarsi in un arco temporale relativamente contenuto, debba svolgersi all'insegna di un'anarchia liberista tesa al puro lucro.

### **Si osserva che**

- Il progetto di realizzazione di un nuovo parco eolico appare in aperto contrasto con gli strumenti di pianificazione energetica e ambientale regionale.
- Costituisce una ulteriore manifestazione di speculazione energetica nell'ambito delle FER che ha contribuito a devastare ambiente e paesaggio sardo.
- Incrementa lo spreco di energia elettrica in una Regione che produce oltre i propri

fabbisogni.

- Occorre una programmazione cogente, che non si limiti (come sinora avvenuto) a una mera dichiarazione d'intenti o una sterile elencazione di obiettivi non raggiungibili, che sia supportata da una normativa che impedisca il caotico moltiplicarsi di impianti di produzione con il conseguente duplice risultato negativo di lasciare irrisolti i problemi climatici e di devastare il territorio e larghi tratti di mare costieri.

### C) Effetti cumulativi degli impatti

Per stessa ammissione della richiedente *“L'analisi di Studio non ha attualmente potuto analizzare la presenza di altri impianti simili esistenti o proposti in questa fase.”*<sup>1</sup>

Eppure basta aprire il portale del MASE per constatare la quantità di impianti che interessano la zona, l'area proposta per la realizzazione dell'impianto eolico è prossima infatti a diversi altri siti interessati all'installazione di analoghi impianti, con un impianto esiste addirittura una sovrapposizione. All'interno dell'area vasta in cui si trova il sito individuato per l'impianto proposto dalla Sorgenia Renewables S.r.l. sono state presentate richieste per i seguenti impianti:

- Società **Asja Serra srl** - impianto eolico di 56 MW - n. 9 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Lunamatrona;
- Società **Giudecca Wind srl** - impianto eolico in località “Riu Mortoriu” della potenza nominale complessiva di 72 MW - n. 12 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Escolca, Gergei, Mandas, Villamar (SU);
- Società **GRV Wind srl** - impianto eolico denominato “Su Merdegu” della potenza nominale complessiva di 42 MW - n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Sanluri e Villamar (SU);
- Società **Sorgenia Renewable Srl** - impianto eolico denominato “Monte Argentu” della potenza nominale complessiva di 66 MW - n. 11 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Furtei, Samassi, Sanluri e Serrenti (SU).
- Società **ENGIE TREXENTA S.r.l.** – impianto eolico denominato “Marmilla” della potenza nominale di 42 MW – n. 7 aerogeneratori da realizzarsi nei comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU).

---

<sup>1</sup> Punto 2.2 del S.I.A. Altri progetti e impianti nell'area di studio (potenziali effetti cumulativi)



In un raggio di 10 km dall'impianto (vedi fig. 1) sono state presentate numerose altre richieste per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.

Area Marmilla, Sarcidano occidentale e Campidano




Figura 1 – Richieste nuovi impianti nell'area

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell'impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell'ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell'800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all'agricoltura per l'installazione di pannelli solari, dall'altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo

skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell'Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali.

Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci.

Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA dovrebbero essere analizzate contemporaneamente.

L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc.. Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

È necessario pertanto uno studio dei probabili impatti ambientali degli impianti proposti, dovuti, tra l'altro al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti negativi degli impianti.

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti *«effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).*

### Si osserva che

- L'effetto ambientale e paesaggistico del proliferare degli impianti che utilizzano le FER sfugge irrazionalmente ad ogni forma di programmazione e pianificazione determinando impatti paesaggistici ed ambientali non sostenibili.
- Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agro-pastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

### D) Le testimonianze monumentali e culturali nella Marmilla e regioni limitrofe

Vi è da evidenziare che gli elaborati allegati al progetto risultano gravemente lacunosi in materia di emergenze di interesse culturale e storico artistico. Non è presente una Relazione archeologica, né uno studio relativo alle testimonianze monumentali afferenti alle



*Figura 2 - Chiesa di Sant'Antiogu Becciu*

epoche successive a quella antica. Unici riferimenti si rinvergono nelle scarse citazioni contenute nella Relazione paesaggistica, pur trattandosi di un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose testimonianze monumentali del periodo nuragico e medioevale e dei beni di grande valore storico e paesaggistico comprese le aree storiche urbanizzate.

Giova a tale proposito ricordare in un areale non particolarmente ampio rispetto alla posizione dell'impianto eolico l'esistenza del villaggio nuragico di Sant'Antiogu, i resti di tombe dei giganti e il parco di Sant'Antiogu Becciu con annessa chiesa che risale al XVII secolo, recentemente ristrutturata a cura di un comitato di volontari e riaperta al culto. Nell'area sta crescendo un importante parco alberato ed è caratterizzata da un suggestivo punto panoramico.

Il Nuraghe Genna Maria, i Nuraghi Cuccuru de su Casu Moiau, il Nuraghe Candela tutti in territorio del limitrofo comune di Villanovaforru, il nuraghe su Mulinu di Villanovafranca, non lontani dagli aerogeneratori costituiscono un giacimento culturale compreso all'interno di un progetto in fase di avanzata realizzazione denominato "Sardegna verso l'Unesco", finalizzato al riconoscimento dei Monumenti della Civiltà nuragica, nel Patrimonio Culturale Universale dell'Unesco. Tale progetto risulterebbe irrimediabilmente compromesso dal proliferare indiscriminato di parchi eolici che insieme a quello in oggetto sono stati distribuiti su tutto il territorio della Sardegna centrale (Marmilla, Campidano, Trexenta, ecc)

Alcuni dei siti individuati nel progetto e già presentati all'attenzione dell'Unesco si trovano proprio nell'area scelta per installare l'impianto industriale in oggetto:

Va evidenziato che la Relazione paesaggistica si limita ad un ambito di fruizione puramente visiva. Ciò che invece si ritiene rilevante anche ai fini del concetto di paesaggio è il contesto territoriale nel quale le testimonianze antiche sono collocate e il loro intimo connubio con le morfologie ambientali che risulterebbero stravolte dalla presenza delle torri, visibili peraltro per il loro gigantismo a distanze rilevanti. In altri termini quello che viene ignorato è il rapporto opera-contesto che risulta in tutta evidenza incongruo al di là del rispetto o meno delle distanze e della esiguità delle zone buffer.

La evidenza di una palese incompatibilità tra elementi all'altro come le torri eoliche e componenti consustanziali come le testimonianze archeologiche e paesaggistiche appare manifesta ove si consideri che la Marmilla detiene una parte rilevante del patrimonio culturale della Sardegna.

### **Si osserva che**

- La presenza di testimonianze monumentali della storia e della preistoria sarda per la loro intima connessione con gli aspetti ambientali e la morfologia del territorio appare incompatibile con la presenza delle torri eoliche.

## E) Impatto paesaggistico

È utile richiamare la definizione di paesaggio dell'art. 1 della Convenzione del paesaggio sottoscritta dall'Italia nel 2006 e divenuta legge italiana n. 14 gennaio del 2006.

*"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni"*

Tale concezione del paesaggio è transitata nel Codice dei BBCC (D.lgs 42/2004) ed è stata assunta a base per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna del 2006.

Risulta anche opportuno fare riferimento ai fondamenti metodologici contenuti nell'art. 1 del DPCM del 12 dicembre 2005 e da porsi a base della verifica di compatibilità paesaggistica delle opere da realizzare, in forza dell'art. 146, comma 3 del Codice dei BBCC. Due gli imprescindibili assiomi:

- il primo è quello della necessità di contribuire alla formazione di una coscienza collettiva preliminare di tutela del paesaggio, sviluppando nelle popolazioni il loro senso di appartenenza, attraverso la conoscenza dei luoghi;
- il secondo è l'obbligo di attuare nuove politiche di sviluppo del paesaggio-territorio, attraverso il coinvolgimento delle Istituzioni centrali e locali nelle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio, riconoscendo a questo una valenza che può agire da volano per lo sviluppo socio economico, attraverso l'individuazione di scelte condivise per la sua trasformazione.

Come vedremo nel corso di tutte le presenti Osservazioni il progetto viola sia sotto l'aspetto progettuale che sotto il profilo attuativo tali principi.

Per quanto concerne la componente ambientale del paesaggio la Relazione paesaggistica si limita ad una stringata quanto insufficiente elencazione di aspetti geomorfologici del contesto territoriale più prossimo all'area dell'impianto eolico. Una disanima decisamente insufficiente per delineare nell'area vasta uno dei contesti paesaggistici di "valore storico" dell'isola, non solo per gli aspetti naturalistici.

Si ricorda comunque che nell'area sono presenti vaste colture agricole di pregio oltre a macchia mediterranea.

Infatti le pale eoliche, le strade ed il cavidotto interni all'area produttiva dell'impianto eolico, dal punto di vista urbanistico ricadono nella zona E-agricola che include *"aree di primaria importanza per le attività agricolo- produttive"*, la cui presenza è testimoniata dalla diffusa attività agricola rappresentata dalle numerose aziende fonti di reddito primaria per l'intero territorio e dalla capillare viabilità rurale.

Le torri eoliche dovrebbero svettare sulle colline della Marmilla e sul suo unico e irripetibile paesaggio, raccordate da nastri sterrati o bitumati, autentiche ferite in un contesto arcaico ultimo rifugio del sacro.

Quel che si intende contestare è il tentativo di ridurre l'impatto paesaggistico del campo eolico ad un ambito esclusivamente visivo. Sulla base di tale assunto il logico confronto si stabilisce con quella che per definizione è l'opzione zero, ovvero una lettura ed un'analisi del paesaggio ante e post intervento. Solo evidenziando l'alterazione del contesto, l'interferenza visiva e la distonia tra nuove tecnologie e forme modellate dal tempo, l'incongruo gigantismo delle torri in rapporto alla scala di natura che permea l'intero territorio sarebbe potuta emergere quella percezione della degradazione qualitativa del paesaggio conseguente all'introduzione delle pale eoliche.

Le metodologie utilizzate per descrivere l'intervento possono dunque al più restituire l'idea di un panorama osservato da un singolo e fuorviante punto di vista, arbitrariamente individuato, non certo rendere le emozioni di un osservatore che esperisce il territorio. Per tacere dell'impatto emozionale/visivo che il parco eolico introdurrebbe sulla presenza antropica più significativa, ovvero quella delle comunità locali!

Appare pertanto facilmente comprensibile il forte impatto visivo conseguente all'installazione di aerogeneratori di grande taglia. Gli aerogeneratori si collocherebbero in posizione frontale alle pendici sud orientali del monte Arbus e sarebbero ben visibili dall'intera piana del basso Campidano, dal Sarrabus-Gerrei, dal Sarcidano, dall'Oristanese, dai monti dell'Ogliastra e dalla Costa Verde.

Occorre dunque ritornare al dettato letterale della Convenzione, che pone in relazione diretta la componente ambientale con quella antropica e quindi culturale.

#### **Si osserva che**

- La Relazione paesaggistica e la documentazione fotografica allegata, oltre a non cogliere il significato di paesaggio secondo la definizione presente nel dettato della Convenzione di Firenze, ignora l'alto valore qualitativo dello stesso.

- In considerazione delle dimensioni delle torri eoliche, delle caratteristiche dell'impianto del tutto avulso dal contesto territoriale, delle alterazioni delle matrici ambientali l'opera appare in stridente contrasto con le componenti paesaggistiche consegnate dalla storia.
- Il parco eolico nella percezione della Comunità assumerebbe i connotati di una violenza dei valori sui quali la stessa Comunità fonda il suo principio identitario.

## **F) Contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale**

L'impianto è in palese contrasto con gli articoli 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPR che dettano prescrizioni e indirizzi per le aree ad utilizzazione agro-forestale.

Si richiama in particolare l'art. 29 e le sue prescrizioni:

### ***“Art. 29 - Aree ad utilizzazione agro-forestale. Prescrizioni***

*1. La pianificazione settoriale e locale si conforma alle seguenti prescrizioni:*

*a) vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l'organizzazione complessiva del territorio, con le cautele e le limitazioni conseguenti e fatto salvo quanto previsto per l'edificato in zona agricola di cui agli artt. 79 e successivi;*

*b) promuovere il recupero delle biodiversità delle specie locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali, nonché il mantenimento degli agrosistemi autoctoni e dell'identità scenica delle trame di appoderamento e dei percorsi interpoderali, particolarmente nelle aree perturbane e nei terrazzamenti storici;*

*c) preservare e tutelare gli impianti di colture arboree specializzate.”*

La realizzazione dell'impianto industriale viola tutte queste prescrizioni.

Vale a tal proposito ricordare che tali prescrizioni prevalgono sui piani, programmi e progetti nazionali e regionali, come recentemente stabilito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con sentenza N. 05186/2023:

<< 6.1. Il Collegio, in primo luogo, pone in rilievo che, ai sensi dell'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il piano paesaggistico deve ritenersi prevalente sulla normativa dettata in materia ambientale.

Infatti, il terzo comma del detto art. 145 dispone quanto segue: *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardi applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle norme di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”>>*

### **G) Contrasto con le scelte energetiche e produttive delle amministrazioni locali**

Si vuole in primo luogo evidenziare l'attività delle Amministrazioni locali del territorio che, singolarmente e attraverso l'Unione dei Comuni, si sono impegnate per mettere a valore il connubio ambiente-territorio, ottenendo positivi risultati sotto il profilo della tutela del territorio oltrechè sugli importanti obiettivi raggiunti dalle imprese locali.

Oltre all'impegno per la tutela e il restauro di numerose emergenze archeologiche e storiche, compresi i centri storici dei borghi, alcuni di questi Comuni hanno attivato negli anni una propria pianificazione energetica aderendo al Patto dei Comuni per lo sviluppo energetico sostenibile o realizzando e mettendo in rete una propria comunità energetica per consentire a cittadini, attività produttive e allo stesso comune di autoprodursi una quota del proprio fabbisogno energetico (comune di Villanovaforru).

Si tratta di scelte energetiche da implementare e comunque in antitesi con i mega impianti industriali quali quelli proposti dalla società Sorgenia Renevables srl.

Da evidenziare l'alta vocazione agricola del Medio Campidano e della Marmilla, fonte di reddito principale per il territorio. Inoltre, i seminativi, le colture orticole, i vigneti e gli oliveti costituiscono un habitat privilegiato di foraggiamento e di riproduzione naturale per la fauna



selvatica stanziale e rappresentano un ottimo sito di foraggiamento nel quale riposare, alimentarsi e riacquistare le energie per il proseguo della migrazione per l'avifauna migratoria, sia nella fase di migrazione post-riproduttiva che nella migrazione pre-riproduttiva. Fauna selvatica che può contare anche sulle numerose sorgenti naturali come punti d'abbeverata.

### **Si osserva che**

L'impianto proposto contrasterebbe con le scelte fatte negli anni dagli amministratori locali, con le attività produttive in atto e apporterebbe una serie di modifiche all'ecosistema da danneggiare il delicato equilibrio naturale esistente.

## **H) Riduzione in pristino dell'area**

Appare impossibile eseguire una valutazione economica attendibile dei devastanti impatti ambientali e paesaggistici che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto eolico. Si è visto che oltre gli interventi per la esecuzione dei plinti delle torri, per la realizzazione delle piazzole e della viabilità interna (volumi che superano i 50mila mc) diversi ettari di terreno verranno coinvolti nel corso della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto. In un contesto agro-pastorale quale quello in esame l'intervento finirebbe per assestare un colpo mortale all'economia primaria locale, impedendo la transizione a quella economia circolare che dovrebbe essere il principale obiettivo in contesti socioeconomici altrimenti votati all'estinzione. Il capitale naturale risulterebbe fortemente depauperato sia dalla realizzazione dell'impianto, sia per l'inevitabile irreversibilità dell'intervento. Si ritiene che una volta rimosse le torri e recuperati i materiali utili tutte le opere edili ed in particolare i basamenti di fondazione resteranno in situ. Per quanto concerne la viabilità di accesso e di servizio si suppone che non verrà ripristinato lo stato iniziale perché ormai da ritenersi acquisito nel paesaggio.

Infatti la "Rel.08 - Computo metrico dei lavori di dismissione" non prevede la rimessa in pristino delle immense superficie distrutte dalla costruzione delle vie di accesso e ovviamente non ha previsto alcun costo per tali opere di rimessa in pristino della viabilità modificata, di quella creata ex-novo e della bonifica dei suoli compromessi.

È del tutto evidente che non esiste un "Piano di ripristino ambientale dell'area", sia perché la demolizione delle opere in cls e lo smaltimento dei materiali di risulta avrebbero costi proibitivi – basamenti estesi circa 450 mq con una quantità di calcestruzzo superiore ai 1.000 mc cadauno - e cozzerebbero con l'impossibilità di reperire una discarica in grado di accogliere un tale volume di

rifiuti. Di fatto la reductio in pristinum ad una situazione green field ante operam dei luoghi risulta impossibile.

#### **Si osserva che**

- È assente dal Piano di dismissione dell'opera qualsiasi impegno che garantisca il completo ripristino della situazione ambientale nella condizione ante operam.

### **I) La recente normativa sulle FER**

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) *“Prevedere previa intese con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”*

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.
2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella *“individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee”* devono essere *“rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio...”*

I principi ispiratori di tali norme innovano fortemente il quadro legislativo di riferimento per le FER, incardinato finora sul Dlgs. 387/2003. Alla luce di esse assumono oggi veste di legittimità le iniziative di alcune Regioni (Basilicata, Puglia, Sardegna) sempre censurate, che avevano individuato “*motu proprio*” attraverso lo strumento di specifiche Delibere le caratteristiche delle aree “*idonee e non idonee*”, nelle quali si sarebbero potuti allocare gli impianti eolici. Le nuove norme, pur se attraverso l’istituto delle intese, rimuovono di fatto l’assunto della “*neutralità pianificatoria*” e impongono non solo il principio della previsione di localizzazione e della programmazione degli impianti, ma dettano precisi criteri estesi all’intero comparto delle FER (non solo eolico dunque), fissando un termine temporale (6 mesi) per le Regioni.

Ne discende che il principio del favor, finora accordato alle FER per la “*massima diffusione delle rinnovabili*”, che si traduceva nella rimozione di qualsiasi vincolo imposta dalla normativa comunitaria (ante Direttiva 2018/2001), subisce una più ponderata contrazione al fine di limitare i prevedibili impatti sull’ambiente che potrebbero scaturire dalla disordinata accelerazione realizzativa imposta dagli obiettivi PNIEC. Si deve evidenziare che tale mutato orientamento aveva trovato già implicita anticipazione in una Comunicazione della Commissione Europea del 18.11.2020 (Documento di orientamento sugli impianti eolici e sulla normativa dell’UE in materia ambientale). Pur trattandosi di un documento non giuridicamente vincolante veniva in tale sede redatto un quadro complessivo degli impatti ambientali conseguenti agli impianti da FER ed al capitolo 4.1.1 “*Pianificazione strategica nell’ambito generale dell’energia eolica*” veniva affermato che “*Al fine di riconciliare gli interessi della flora e della fauna selvatiche con la necessità di espandere l’energia rinnovabile, è necessario pianificare nuove infrastrutture in modo sinergico su un’area geografica estesa*”. In altri termini si riconosceva la necessità di far precedere la realizzazione degli impianti da FER almeno da una pianificazione strategica di area vasta.

Peraltro i dati più recenti sull’avanzamento delle FER e i risultati attesi in termini di obiettivi PNIEC appaiono eloquenti. I dati TERNA relativi al 2020 evidenziano che il 97% della potenza elettrica da eolico risulta installata nell’Italia meridionale. Tale percentuale è destinata a crescere nei prossimi 9 anni in vista dell’obiettivo PNIEC per l’eolico dal quale ci separa ancora uno scarto del 44%. La questione assume risvolti ancor più allarmanti se si scende alla scala di singole regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che per la sola Sardegna a tutto il 30 gennaio c.a. sono state presentate a TERNA ben 195 pratiche con richiesta di connessione alla rete elettrica di

nuovi impianti eolici onshore per una potenza complessiva di 12.960 MW, ovvero un incremento del 1.200% della potenza eolica finora installata nell'isola.

È ovvio che un tale carico impiantistico tenderà a localizzarsi in aree delimitate con favorevoli caratteristiche ambientali e a bassa antropizzazione, determinando in tal modo una crescita esponenziale della concentrazione degli aerogeneratori e di conseguenza una insostenibilità degli impatti.

Alla luce di una tale previsione ed in forza delle intervenute disposizioni normative appare dunque ineludibile la necessità di procedere ad una moratoria dei procedimenti autorizzativi attualmente in corso, al fine di non svuotare di contenuti l'azione programmatica che le nuove normative europee e nazionali impongono.

In tale prospettiva si dovrebbe anche procedere alla revisione delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate dal MISE con D.M. 10.09.2010, ed in particolare alla riscrittura dell'allegato 4 (Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio) al fine di renderlo coerente con i nuovi principi ed indirizzi.

#### **Si osserva che**

- Alla luce della intervenuta normativa Comunitaria e nazionale appare ineludibile, in analogia a quanto previsto per la pianificazione urbanistica, l'adozione di misure di salvaguardia che prevedano la sospensione dei procedimenti in corso al fine di non vanificare il contenuto della redigenda disciplina, che dovrà individuare le aree idonee e non idonee all'installazione delle FER e il conseguente Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni

#### **J) Aree Idonee (ai sensi del D.L. n° 199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)**

L'articolo 5 della legge delega n. 53 del 22 aprile 2021, stabilisce che il Governo produca, "al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNIEC, una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili". L'azione caratterizzante dovrà comunque svolgersi "nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, [...] privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali

capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi". Il processo programmatorio delle aree idonee – prosegue l'articolo della legge delega – è a carico delle Regioni. Queste, tuttavia, non possono procedere all'individuazione delle stesse perché sono ancora in attesa dei decreti attuativi del MITE (art. 20 D.Lgs. 199/2021): "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, [...] da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

Il comma 8 dell'art. 20 del D.lvo 199/2021 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) chiarisce dove al momento possono essere ubicati questi impianti:

*"Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:*

*a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1);*

*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

*c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*

*omissis ....*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (includere le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto)), ne ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini*

*della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;*

*omissis ..."*

Appare pertanto contraddittorio che il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, inadempiente sotto il profilo dell'emanazione dei decreti attuativi previste dalla legge delega, possa approvare impianti che contrastano con la stessa norma.

Nella stessa tavola RCP\_04.pdf "Sistema delle tutele Aree Idonee (ai sensi del D.L. n°199 dell'8/11/2021 e ss.mm.ii.)" allegata allo studio, risulta evidente che gli aerogeneratori sono ubicati all'interno delle aree di rispetto di cui al comma c-quater) soprariportato.

## **K) Conclusioni**

Le azioni delineate dalle strategie nazionali e internazionali per ridurre le emissioni climalteranti derivanti in primo luogo dall'uso dei combustibili fossili, finalizzate a contenere i devastanti effetti dei cambiamenti climatici sono essenzialmente basate sull'incremento dell'efficienza energetica, sul risparmio energetico, l'autoproduzione e l'incentivazione dei prosumers oltre ad un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e l'elettrificazione diretta o indiretta degli usi finali dell'energia.

Affinchè queste azioni siano economicamente e socialmente sostenibili non possono contrapporsi alle attività esistenti nei territori, o sostituirsi alle aziende e imprese che operano in maniera responsabile, devono anzi favorire la nascita di economie che valorizzino il contesto culturale, economico e sociale del territorio, senza comprometterne l'uso, la bellezza e il bene culturale rappresentato dal paesaggio.

Italia Nostra Sardegna è fortemente convinta che la Sardegna, anche nella prospettiva del preoccupante quadro politico internazionale che sta causando in Europa una crisi energetica senza precedenti, può accelerare la transizione energetica e raggiungere, con ritorni, sociali e ambientali ed economici positivi, gli obiettivi di decarbonizzazione anche prima del 2050.

Evitando di sprecare ingenti capitali nella realizzazione di infrastrutture a finalizzate alla rigassificazione, lo stoccaggio e la distribuzione del gas: un combustibile fossile definito di transizione e in contrasto con la scelta di limitare gli effetti del cambiamento climatico.

Come ampiamente dimostrato nello studio <<SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025<sup>2</sup>>> a cura di Italia Nostra Sardegna, Cobas Cagliari, Unione Sindacale di Base Sardegna, WWF Sardegna.

Proprio l'assenza del gas ha favorito nell'isola l'uso dell'energia elettrica come principale vettore energetico mettendola al primo posto in Italia tra le regioni maggiormente elettrificate. Si tratta di incrementare i benefici derivanti dalla elettrificazione verde nella produzione di calore, acqua sanitaria e cucina nel settore residenziale, le grandi prospettive nel settore terziario e del turismo, nei settori produttivi tipici del territorio, come l'industria agroalimentare.

Proseguire in questa direzione significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone. In questo contesto appare fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

## **PERTANTO**

premesso che le sopra esposte “OSSERVAZIONI”, presentate dall'associazione Italia Nostra onlus, legalmente riconosciuta quale portatrice d'interessi diffusi e collettivi, vengano motivatamente considerate nell'ambito del presente procedimento di valutazione d'impatto ambientale da parte delle autorità competenti, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.,

---

<sup>2</sup> SARDEGNA “ISOLA ZERO CO2” – Phase out 2025, Proposte operative per la decarbonizzazione della Sardegna Gennaio 2020 <https://mega.nz/file/at0iBiHJ#kHPnS0Y8xOBBZwhPx17fKc1RUnGzTFX6YZRo1InQRbw>

## SI CHIEDE

**la declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA del Ministero della transizione ecologica.

Lì, 23 agosto 2023

Distinti saluti

F.to

Mauro Gargiulo

Graziano Bullegas

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero per la Transizione Energetica in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 23 agosto 2023

Mauro Gargiulo

Graziano Bullegas

#### Recapito:

Italia Nostra Sardegna

[sardegna@italianostra.org](mailto:sardegna@italianostra.org)

[italianostrasardegna@pec.it](mailto:italianostrasardegna@pec.it)





Associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG) – associazione di protezione ambientale riconosciuta (art. 13 della legge n. 349/1986) – Via Grazia Deledda, 39 – 09127 Cagliari – posta elettronica [grigsardegna5@gmail.com](mailto:grigsardegna5@gmail.com) – p.e.c. [gruppodinterventogiuridico@pec.it](mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it).

Cagliari, 28 agosto 2023

Al Direttore generale delle Valutazioni Ambientali  
del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica,  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it),

e p.c.

al Commissario per gli Usi Civici della Sardegna,  
[usicivici.cagliari@giustiziacert.it](mailto:usicivici.cagliari@giustiziacert.it),

al Ministro della Cultura,  
[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it),

al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it),  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it),  
[MITE@pec.mite.gov.it](mailto:MITE@pec.mite.gov.it),

al Presidente della Regione autonoma della Sardegna,  
[presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it),

al Direttore generale per Archeologia, Belle Arti e  
Paesaggio del Ministero della Cultura,  
[dq-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dq-abap@pec.cultura.gov.it),

al Soprintendente per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per la Città metropolitana di Cagliari e le Province Sud  
Sardegna e Oristano,  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it),

al Sindaco di Collinas,  
[info@pec.comune.collinas.vs.it](mailto:info@pec.comune.collinas.vs.it),

al Sindaco di Villanovaforru,  
[protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it](mailto:protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it),

al Sindaco di Sanluri,  
[protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it),

al Sindaco di Lunamatrona,  
[protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it](mailto:protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it),

Oggetto: **atto intervento procedura V.I.A. progetto centrale eolica "Impianto eolico di Collinas" proposto da Sorgenia Renewables s.r.l. in località varie della Marmilla Comuni di Collinas, Villanovaforru, Sanluri, Lunamatrona (SU).**

Il sottoscritto dott. Stefano Deliperi, in nome e per conto del **Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)** elettivamente domiciliato presso la sede della detta Associazione ecologista (Via Grazia Deledda n. 39 – 09127 Cagliari; posta elettronica [grigsardegna5@gmail.com](mailto:grigsardegna5@gmail.com); p.e.c. [gruppodinterventogiuridico@pec.it](mailto:gruppodinterventogiuridico@pec.it)),

## PREMESSO CHE

- con avviso del 7 agosto 2023, codice procedura MASE-2023-0129767 è stata avviata la **procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al **progetto di realizzazione della centrale eolica “Impianto eolico di Collinas”** da parte di **Sorgenia Renewables s.r.l.** (sede in Milano, Via Algardi n. 4) in località varie della **Marmilla**, Comuni di **Collinas, Villanovaforru, Sanluri, Lunamatrona** (SU);
- è stata analizzata la documentazione in proposito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9964/14682>);
- tale progetto rientra nell’obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante **procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)** di competenza nazionale ai sensi degli artt. 21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.
- il **Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG)** conseguentemente formula **intervento nel presente procedimento di V.I.A.** con il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 21 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., con tutti i diritti e le facoltà di legge, con le seguenti

## OSSERVAZIONI

- detto progetto è testualmente così descritto (vds. avviso al pubblico):

*“prevede la realizzazione di otto aerogeneratori da 6,0 MW per una potenza complessiva di impianto di 48MW, con diametro rotore fino a 170m e altezza mozzo fino a 125m, ed è localizzato in Regione Sardegna, nella provincia del Sud Sardegna, nel comune di Collinas (SU), con opere elettriche connesse ricadenti anche nei territori comunali di Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU).*

*Data la potenza dell’impianto, superiore ai 10.000 kW, il servizio di connessione sarà erogato in alta tensione (AT), ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 23 luglio 2008 n.99 e s.m.i. In accordo con la soluzione tecnica minima generale (STMG) trasmessa da Terna e formalmente accettata dal proponente in data 07/04/2023, l’impianto sarà collegato in antenna a 150 kV sulla nuova Stazione Elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV ‘Ittiri – Selargius’. Gli aerogeneratori saranno collegati alla nuova Sottostazione Elettrica Utente (SSEU), posta nel comune di Sanluri (SU), tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV posati principalmente lungo la viabilità esistente.*

*Durante la fase di cantiere gli impatti principali saranno di carattere temporaneo e reversibili nel breve termine, esaurendosi sostanzialmente alla conclusione del processo costruttivo della centrale. Permarranno, per la vita utile dell’impianto, l’impatto visivo associato agli aerogeneratori e gli effetti legati all’allestimento delle piazzole definitive ed alla nuova viabilità di impianto. Trattasi peraltro di impatti di entità non più che lieve in ragione della scarsa significatività delle superfici occupate dal progetto e della reversibilità, essendo comunque prevista la dismissione dello stesso a fine esercizio (vita utile dell’impianto indicativamente 25/30 anni).*

*Le opere in oggetto non ricadono neppure parzialmente all’interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e ai siti della Rete Natura 200, ma data la vicinanza dell’area ZPS ‘ITB043056 – Giara di Siddi’ (ente gestore Regione Sardegna), collocata a poco più di 1 km dall’aerogeneratore più vicino, ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 la procedura in oggetto comprende la procedura di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R.357/1997 per la quale è stata redatta apposita relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA)”;*

- Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel **Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata *“Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”;*

- l’ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi **ambiti tutelati con vincolo paesaggistico**, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d’acqua *“Riu Lacus”, “Riu Acqua Sassa”, “Riu Sa Figu”, “Funtana Su Conti” e “Riu Sassuni”*,

“Riu Melas”, “Riu Gora de s’Arreigi”, “Riu sa Figu”, “Riu Mitza su Canneddu”), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

- a dispetto della scarsa considerazione nei documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), l’area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati **beni culturali** per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di **Villanovaforru** sono presenti **l’insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l’insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu** (D.M. 12 gennaio 1982), **l’insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l’insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l’insediamento protostorico di Santu Antiogu**; nel territorio comunale di **Lunamatrona** è presente la **Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias**;

- inoltre, dal progetto viene interessata nella c.d. area vasta la **zona di protezione speciale (Z.P.S.) “Giara di Siddi”** (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell’avifauna selvatica;

- come riconosciuto dalla stessa Impresa energetica proponente (vds. sintesi non tecnica, pag. 20), *“la piazzola temporanea dell’aerogeneratore CO03, oltre che parte del relativo cavidotto MT che segue un tracciato stradale esistente e della strada in progetto (strada di nuova realizzazione)”* interessa il **demanio civico di Collinas** (censiti al Catasto al foglio 4, mappali 119, 120 e 121, individuazione con determinazione ARGEA n. 3663 del 14 giugno 2018). Come noto, **i diritti di uso civico** risalgono a tempo immemorabile, presenti molto probabilmente già in epoca romana, certamente presenti fin dall’alto medioevo. Come altrettanto noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., in Sardegna anche la legge regionale n. 12/1994 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza, vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).

**I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili** (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati *ex lege* con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera *h*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.);

- **i cittadini residenti nel Comune di Collinas sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici** (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): ai cittadini titolari dei diritti di uso civico *“sono dovuti i danni per la privazione del godimento degli usi”* (Commissario usi civici Sardegna, 17 gennaio 1931, causa Villamassargia contro Riva, in Riv. Demani, acque, miniere e usi civici, 1931, p. 242);

- **la presenza di aree ricadenti nel demanio civico di Collinas nel sito di progetto della centrale eolica de quo rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l’illegittimità della relativa radicale modifica territoriale** che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la *“perpetua destinazione agro-silvo-pastorale”* (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché *“l’utilizzazione del demanio civico ... in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo”* (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017);

- in proposito, si ricorda, poi, che l’art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all’installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una *“fascia di rispetto ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici”*. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici**. Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel caso concreto, un aerogeneratore è previsto a soli 750 metri dal **Nuraghe Genna Maria**. In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l’area**;

- emergono, poi, **numerosi progetti e già esistenti impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata**, specificamente

\* [progetto di centrale eolica "Marmilla"](#) proposto dalla società milanese Engie Trexenta s.r.l. in varie località agricole della *Marmilla*, nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Furtei;

\* [progetto di centrale eolica "Serras"](#), proposto dalla società torinese Asja Serra s.r.l. sempre nel paesaggio agricolo della *Marmilla*, nei Comuni di Sardara, Villanovaforru, Sanluri e Lunamatrona;

\* [progetto di centrale eolica "Luminu"](#) proposto dalla GRV Wind Sardegna s.r.l. in località varie della *Marmilla* e del *Sarcidano*, nel paesaggio agrario-archeologico alle pendici della *Giara*, nei Comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca, Genoni, Gesturi, Nuragus;

pertanto il **progetto** in argomento deve essere **considerato nella sua unitarietà** (con eventuali opere connesse) e **cumulativamente**, comprendendo le opere già esistenti ovvero in progetto, al fine di valutare l'impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti, come da giurisprudenza costante (vds. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263);

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. **alternativa zero**, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera *d*, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333);

- qualche sintetica considerazione sul **sistema energetico presente in Sardegna**.

Appare piuttosto evidente la prevista trasformazione della Sardegna in *piattaforma* produttiva destinata alla [servitù energetica](#), come [esplicitato chiaramente](#) da Terna s.p.a. e [avallato](#) dall'allora Ministro della Transizione Ecologica Antonio Cingolani.

Qualche sintetica considerazione.

L'amministratore delegato del Gruppo ENEL Francesco Starace, circa un anno e mezzo fa [ha affermato](#) che lo "*scenario ipotizza l'installazione, a Thyrranian link in esercizio, di un gigawatt di batterie e circa 4/5 gigawatt di potenza di rinnovabili in più rispetto a quanto abbiamo adesso. Oltre agli ovvi benefici ambientali, come la scomparsa di fatto dell'anidride carbonica prodotta dalle fonti fossili, un piano del genere svilupperebbe investimenti sull'intera filiera da qui al 2030 di 15 miliardi di euro, un indotto più che doppio e una occupazione tra i 10 e i 15mila addetti qualificati e specializzati*".

A oggi in Sardegna non esiste una rete nemmeno decente di impianti di conservazione dell'energia prodotta, si sono solo alcuni progetti approvati e solo uno è entrato recentemente in funzione (il più modesto, ad Assemmini):

\* un sistema di accumulo a batterie – BESS (Sulcis BESS 1), con potenza 122 MW recentemente approvato all'interno della centrale elettrica ENEL di Portoscuso ([decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/03/2023 del 3 aprile 2023](#));

\* un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Codrongianos BESS 2 (Enel Green Power Italia s.r.l.) avente potenza di circa 140 MW ([decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/05/2023 dell'11 maggio 2023](#));

\* un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), avente potenza nominale 150 MW, con collegamento AT alla SE Terna di Selargius ([decreto direttoriale n. 55/13/2023 del 15 giugno 2023](#)),

\* un sistema di accumulo a batterie (BESS) fino a 40 MW di potenza all'interno della centrale termoelettrica Enel Produzione s.p.a. di Assemmini ([decreto direttoriale Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica n. 55/15/2021 del 12 ottobre 2021](#)), unico operativo al giugno 2023.

In Sardegna, se fossero approvati tutti i progetti di centrali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, vi sarebbe un'overdose di energia prodotta, pagata dallo Stato, ma inutilizzabile.

Con la realizzazione del *Thyrranian Link*, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda. Dovrebbe esser pronto nel 2027-2028, insieme al [SA.CO.I. 3](#), l'ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, che rientra fra i [progetti d'interesse europeo](#).

Al termine dei lavori, considerando l'altro collegamento già esistente, il [SA.PE.I.](#) con portata 1000 MW, la Sardegna avrà collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW. Non di più.

Pur non disponendo di dati ufficiali aggiornati, si può fare qualche considerazione in merito.

In Sardegna, al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente a un assurdo incremento del 150% del già ingente comparto eolico "terrestre" isolano.

Complessivamente dovrebbero esser interessati più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli da un'ottantina di richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a cui devono sommarsi i ventiprogetti per centrali eoliche *offshore* finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.890 MW.

In tutto sono 29.451 MW, cioè più di quindici volte i 1.926 MW esistenti (1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica, [dati Terna, 2021](#)).

Significa energia che non potrà essere tutta utilizzata in Sardegna, non potrà esser trasferita verso la Penisola, non potrà essere conservata.

Lo scorso 7 giugno 2023 l'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna Marco Porcu [ha dichiarato](#) in audizione presso la Commissione permanente "Attività produttive" del Consiglio regionale che *"sono circa 300 le richieste presentate dalle società energetiche a ministero e Regione per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ... Ne arrivano circa 30/40 a settimana"*.

Significa energia che dovrà esser pagata dal gestore unico della Rete (cioè soldi che usciranno dalle tasse dei contribuenti. Gli unici che guadagneranno in ogni caso saranno le società energetiche.

Pertanto,

CHIEDE

alla S.V., per quanto di competenza, la **motivata valutazione** di quanto sopra argomentato, ai sensi degli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e s.m.i. e 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., nonché la **declaratoria di non compatibilità ambientale**, ai sensi degli artt. 25 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., per i sopra descritti motivi.

Tanto si porta a conoscenza delle altre Amministrazioni pubbliche in indirizzo a fini di opportuna informazione per le rispettive attività istituzionali.

Si ringrazia per l'attenzione prestata, con riserva di ulteriori azioni per la tutela ambientale e per la corretta gestione del territorio.

p. Gruppo d'Intervento Giuridico (GrIG)

dott. Stefano Deliperi





## COMUNE DI COLLINAS

---

Ufficio del Sindaco

Prot. 3529 del 01/09/2023

Alla Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del  
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Direzione generale della difesa dell'ambiente  
Servizio valutazioni ambientali  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it),

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le  
province di Cagliari e Oristano  
[sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

Agli Uffici Regionali Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale  
[eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it](mailto:eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it)

**OGGETTO: [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto (SU)**  
**Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. – Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (M.A.S.E.). Trasmissione delle osservazioni.**



---

COMUNE DI COLLINAS

Piazza G.B. Tuveri, 1 - 09020 COLLINAS (SU) - Tel.+39 070/9304003 - [info@pec.comune.collinas.vs.it](mailto:info@pec.comune.collinas.vs.it)  
[www.comune.collinas.vs.it](http://www.comune.collinas.vs.it)

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto **Francesco Sanna**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione **Comune di Collinas**

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: [9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto (SU).

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro \_\_\_\_\_

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro \_\_\_\_\_

### TESTO DELL' OSSERVAZIONE

## PREMESSA

La società Sorgenia Renewables S.R.L. ha dato avvio in data 04/07/2023 ad un procedimento di VIA presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, relativo all'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui in oggetto, da realizzarsi in agro dei comuni di Collinas (SU) e relative opere connesse ricadenti nei Comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Attualmente il procedimento pubblicato in data 07/08/2023 è in fase di verifica amministrativa.

La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 152/06, gli impatti ambientali di un progetto, ovvero gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo.

Lo studio di impatto ambientale è il documento principale del procedimento di VIA e deve essere redatto conformemente all' art. 22 e all'Allegato VII alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

La Commissione Europea ha redatto il documento Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)".

A seguito del recepimento della Direttiva VIA 2014/52/UE e in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM con nota DVA\_8843 del 05/04/2019 ha incaricato SNPA, attraverso ISPRA, di predisporre le Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale 28/2020.

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall'art. 22 e le indicazioni dell'Allegato VII del D.Lgs. 152/06.

Il quadro normativo così delineato è il frutto di una presa di coscienza, a livello nazionale e comunitario, della centralità del bene ambiente nel novero degli interessi di valore, rispettivamente, costituzionale e generale.

L'ambiente, anche sulla scorta di una giurisprudenza costituzionalmente orientata, è ormai qualificato quale bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione la giurisprudenza amministrativa ha attribuito il massimo rango di tutela costituzionale, in applicazione del principio fondamentale dell'art. 9 della Costituzione; in tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 3652 del 23 luglio 2015, che ha sancito: "Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimento, condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l'intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l'interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Il parere del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non



può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove – similmente al parere dell'art. 146 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto.

Questa regola essenziale di tecnicità e di concretezza, per cui il giudizio di compatibilità dev'essere tecnico e proprio del caso concreto, applica il principio fondamentale dell'art. 9 Cost., il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili. La norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell'Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand'anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza."

Lo stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41) intende il paesaggio quale il territorio espressivo di identità e tutela lo stesso relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono la rappresentazione materiale e visibile dell'identità territoriale, in quanto espressione di valori culturali. La peculiarità del cosiddetto bene paesaggio è dovuta, altresì, al fatto che esso è intimamente legato alla visione che il fruitore ha dello stesso, letto come quadro di insieme in rapporto al contesto.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invariabili distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez. II 25.06.2007 n.939).

Anche sulla scorta di tale orientamento giurisprudenziale, non può non considerarsi il contenuto delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottate con decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che all'Allegato 4, per quanto è interesse delle presenti osservazioni, disciplina, con espresso riferimento agli impianti eolici, gli "elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio".

In particolare al Punto 3, che disciplina "Impatto visivo ed impatto sui beni culturali e sul paesaggio" si legge: "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche." (par. 3).

Ed ancora: "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate." (par. 3.1).

Viene in particolar modo precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla

scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.).

Come stabilito da una recente pronuncia giurisprudenziale: "È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)... (si veda T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541).

Il Legislatore nazionale è molto sensibile al tema della tutela ambientale e la normativa in materia è in continua evoluzione.

L'art. 5 della legge 22 aprile 2021 n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020), riproposto dall'art. 20 del D.Lgs. 199 del 15.12.2021, introduce rilevanti innovazioni nel quadro normativo che regola le FER. Nell'ambito dell'esercizio della delega per l'attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 vengono infatti fissati nuovi principi e direttive sulla promozione dell'uso delle FER tra i quali:

Comma a) "Prevedere previa intesa con la Conferenza Unificata ... una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa".

I criteri specifici di cui sopra vengono poi così precisati:

1. Disciplina intesa a individuare le aree idonee all'installazione delle FER per il raggiungimento degli obiettivi PNIEC.

2. Processo programmatico di individuazione a carico delle Regioni da definirsi in un arco temporale di 6 mesi.

Nel successivo comma b) viene espressamente prescritto che nella "individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee" devono essere "rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio..."

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazione di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

In ogni caso, ferme le premesse che precedono, il progetto in argomento, per quanto emerge dall'esame della relativa documentazione, presenta numerosi profili di criticità che di seguito saranno oggetto di specifica argomentazione.

## **VIABILITÀ**

Le strade rurali interessate dalla viabilità di cantiere e di accesso alle postazioni eoliche sono state recentemente interessate da un intervento di manutenzione straordinaria e per questo motivo, considerata l'entità dei carichi da sostenere a seguito del passaggio dei mezzi pesanti, si ritiene di estrema importanza

sottoporre le stesse ad una **preventiva verifica della capacità portante** mediante specifiche prove di carico con piastra. Tali prove si ritengono essenziali al fine di evitare cedimenti che renderebbero le strade impraticabili dai proprietari dei terreni, direttamente e indirettamente interessati dal progetto proposto, nonché da parte dei mezzi di soccorso e di prevenzione e lotta agli incendi.

Dagli elaborati proposti non risulta chiaro se l'intervento proposto andrà a modificare il piano di campagna della strada in quanto le quote di scavo proposte non coincidono con quelle riportate nei ripristini.

Nella descrizione delle nuove strade viene riportato che "La viabilità a servizio dell'impianto sarà costituita da una rete di strade con larghezza media pari a 5 m che saranno realizzate in parte adeguando la viabilità già esistente e in parte realizzando nuove piste, seguendo l'andamento morfologico del sito". Tuttavia le strade presenti nell'area individuata per la realizzazione del parco eolico spesso hanno una larghezza massima di 3,00 m, il che comporterebbe un allargamento per lato pari a più di un metro, con conseguente eliminazione di cunette fondamentali per il corretto deflusso delle acque e nella maggior parte dei casi, con l'abbattimento e la rimozione di specie autoctone importanti e da salvaguardare, anche come elementi caratterizzanti il paesaggio rurale.

Trattandosi di viabilità storica, un altro aspetto da considerare è rappresentato dai muretti a secco presenti lungo buona parte dei percorsi individuati come da adeguare. Tali muretti a secco costituiscono una rappresentanza storica delle maestranze del passato e come tali vanno salvaguardati e tramandati ai posteri, come stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale, in cui all' art. 80 **Edificato in zona agricola** al comma c) riporta: **conservare e ripristinare gli elementi paesaggistici del contesto come siepi e muretti a secco;**

Inoltre, si precisa che, la modifica radicale e irreversibile della viabilità storica comporterebbe una futura preclusione all'accesso di finanziamenti europei finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della viabilità storica. Considerando che, sia la Regione Sardegna che l'Unione Europea finanziano misure atte a valorizzare e incentivare la riscoperta di sentieri e itinerari storici ai fini di un incremento del turismo lento, sostenibile e del turismo dei cammini le suddette opere comporterebbero una perdita sia storico culturale sia economico finanziaria. Anche in coerenza con gli interventi di costruzione della **Rete Escursionistica, Ciclo Escursionistica ed Ippoviarica**, in capo all'agenzia **Forestas**, così come previsto dalla legge Regionale 16/2017 e dalle conseguenti linee guida regionali approvate con DGR 48/36 del 2 Ottobre 2018 e con l'intervento, previsto dall'articolo 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) n. 1305/2013, attuato attraverso il PSR Sardegna 2014-2020 all'intervento 7.5.1. della Misura 7 mira a sostenere investimenti pubblici per la valorizzazione dell'infrastrutturazione su piccola scala dei villaggi rurali".

In sede di progetto definitivo così come definiti all'Art. 24 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. dovranno essere individuati e presentati "gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo". Di conseguenza lo stato di imprecisione relativo alle strade, esistenti e di nuova realizzazione, non può essere accettato come idoneo. Si richiede pertanto uno studio puntuale, anche tramite metodi di rilievo dettaglio, di tutta la viabilità interna al parco eolico.

## **IMPATTO ACUSTICO**

La Relazione Tecnica di Valutazione previsionale dell'impatto acustico (COL-49) riporta lo studio condotto a livello di impatto acustico dell'opera e fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

*"I comuni coinvolti dalla presente relazione non Collinas, Villanovaforru, Gonnostramatza e Lunamatrona. Questi comuni non hanno ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, per cui abbiamo la situazione riportata nella tabella seguente. Si applicano al caso in esame i limiti di accettabilità stabiliti dall'art. 6 dl D.P.C.M del 1° marzo 1991 8Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)*

*Tutto il Territorio Nazionale:*

- *limite diurno Leq (A): 70 dB(A)*
- *limite notturno Leq (A): 60dB(A)*

Si evidenzia, tuttavia, che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera, con **Deliberazione del C.C. n. 41 del 25.10.2007** il Comune di Collinas **provvedeva ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.**

In particolare, il PCA, nelle relative NTA, riporta per le aree di tipo misto (Classe III) in cui sono comprese le zone agricole interessate dall'intervento, i seguenti limiti di accettabilità:

*Valori limite di emissione - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V- aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

*Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturmo (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V- aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi **non attendibile. Si richiede pertanto l'adeguamento del succitato studio alle norme e limiti definiti nel Piano di Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Collinas.**

## **RISPETTO DEI VINCOLI**

### Usi civici

Come evidenziato nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) e nell'elaborato grafico "Carta delle aree non idonee" (COL-57): *"La piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO03, oltre che parte del relativo cavidotto MT che segue un tracciato stradale esistente e della strada in progetto (strada di nuova realizzazione), che interferiscono con aree gravate a "Uso Civico" poste sui terreni censiti al Catasto del Comune di Collinas al foglio 4, mappali 119, 120, 121 (Comune di Collinas – Accertamento delle terre gravate da uso civico ai sensi della L.R. 14 marzo 1994 n. 12, art. 5; Determina ARGEA prot. n.3663 del 14/06/2018). In relazione alle "strade di nuova realizzazione" si precisa che vengono definite così in quanto non ricalcano percorsi accatastati anche se, nella maggior parte dei casi, esiste già un tracciato stradale che verrà seguito e adeguato".*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 della L. n. 168/2017, le terre civiche sono beni collettivi, costituiscono il patrimonio civico dei cittadini residenti inalienabile, indivisibile, inusucapibile e con perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 12/1994 gli usi civici, intesi come i diritti delle collettività sarde ad utilizzare beni immobili comunali e privati, rispettando i valori ambientali e le risorse naturali, appartengono ai Cittadini residenti nel comune di Collinas. Alcuni dei mappali elencati in precedenza vengono descritti e riportati nel "Piano particellare descrittivo" (COL-12) come terreni da espropriare. Si fa presente che qualsiasi cambio di destinazione d'uso così come disciplinato nell'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021, prevede l'adozione di apposita determinazione dirigenziale da parte della regione Sardegna, previa deliberazione del Consiglio comunale scrivente. Si ricorda altresì che anche in presenza di cambi di destinazione d'uso temporanea, sono da escludersi in ogni caso espropri.

#### Art. 142, comma 1, lettera c Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Come evidenziato nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) "*parte del tracciato del cavidotto MT che interferisce con aree gravate da vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna"*

La realizzazione del cavidotto risulta rientrando tra gli interventi non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del DPR 31/2017 poiché il cavidotto risulta interrato. Si ricorda però che lo stesso intervento dovrà essere svolto lungo la viabilità già esistente, e non con la creazione di nuove strade.

#### Beni archeologici

Un elemento essenziale per lo studio dei vincoli presenti nel sito di intervento risulta essere la Verifica preventiva di Interesse Archeologico (VPIA), redatta ai sensi dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

Nell'allegato "Relazione Paesaggistica" (COL-46) ", viene riportato: "Gli esiti dell'analisi cartografica, bibliografica e dei sopralluoghi effettuati in sito saranno riportati nel documento "COL 52 - Relazione archeologica – VPIA" e Nei relativi elaborati grafici a cui si rimanda per le valutazioni di dettaglio".

**Negli elaborati presentati non è presente alcun allegato con il medesimo titolo, né tantomeno relazioni di analisi sulle interferenze archeologiche del territorio. Tale assenza non permette un'analisi completa dell'intervento, si richiede pertanto l'integrazione della suddetta documentazione.**

Con la presente si coglie comunque l'occasione per evidenziare che all'interno del "parco Eolico" e in prossimità dell'installazione delle pale sono presenti diversi siti archeologici, così come meglio individuato dalla relazione presentata dalla Dott.ssa Archeologa Maily Serra, la quale si allega alla presente.

Da tale relazione si evince che "*le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici. In particolare, risultano maggiormente interferenti le pale denominate CO04 (prossima ai nuraghi Scala 'e S'Egua e Miale Craba) e CO05 (due siti storici in località Santu Miali). In merito ai due nuraghi menzionati, entrambi sono sottoposti a decreto di vincolo. Il Nuraghe Miale Craba è ubicato sul bordo NE della Giara, in posizione dominante e di controllo della sottostante vallata e del territorio circostante, in contatto visivo con altri nuraghi. L'area archeologica si trova compresa in parte del mappale 108 del F4 e in parte di quelle 292 e 294 del F5 del NCT. La superficie sottoposta a vincolo è pari a 976 mq. Il Nuraghe Scala S'Egua è ubicato sul lato E della Giara, in posizione di controllo del punto di accesso più agevole. L'area archeologica è compresa nella particella 109 del F4 del NCT. Si tratta di un monumento di tipo monotorre costituito da massi irregolari di media grandezza parzialmente coperti dal crollo e dalla vegetazione. Il contesto archeologico dei due monumenti si trova in località Pranu Mannu, alle pendici sud-*

*est della Giara di Collinas. Oltre ai due nuraghi citati, sulla Giara si trovano anche i monumenti Brodu in Cuccuru, Corona Maiu, Sartarò (detto anche Su Giganti) e S'Orcu."*

Di recente approvazione risulta essere il vincolo istituito dal Ministero della Cultura con Decreto SR-SAR 09.08.2023 DECRETO COREPACU 70, in favore del bene denominato "Nuraghe Genna Maria" sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, il quale viene dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo. In riferimento ai medesimo bene risulta maggiormente interferente la pala denominata CO08, il quale si posiziona a una distanza pari a 500 m dall'area vincolata. Gli stesi cavidotti di collegamento poi, passano pericolosamente vicini al perimetro individuato come da salvaguardare.

In corso di elaborazione, come da comunicazione del 28.08.2023 prot. interno 3467, risulta essere il procedimento per la verifica di interesse culturale del bene denominato "Nuraghe Monte Concali", in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., artt. 10, 12, 14 e 15. In prossimità del già menzionato nuraghe è stato posizionato l'aerogeneratore CO06, i relativi cavidotti, con i conseguenti interventi sulla viabilità, i cui danni sono già stati individuati nel capitolo precedente.

Si ritiene doveroso ricordare che, la Regione, in armonia con il contesto dell'Europa e dell'Italia, ritiene di particolare importanza la tutela ambientale, territoriale e paesaggistica della Sardegna, pertanto, gli interventi e le azioni del Sistema Energetico Regionale devono essere concepite in modo da minimizzare l'alterazione ambientale. In coerenza con questa impostazione tutti gli impianti di conversione di energia, inclusi gli impianti di captazione di energia eolica, fotovoltaica e solare aventi estensione considerevole per la produzione di potenza elettrica a scala industriale, dovrebbero essere localizzati in siti compromessi preferibilmente in aree industriali esistenti e comunque in coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

Si richiama quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), in cui sono considerate non idonee alla ubicazione di FER le aree ricadenti tra i "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti" e le aree ricadenti tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs.42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs.42/2004".

La necessità della VIA cumulativa in casi come quello in esame è stata confermata dalla giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che sono illegittimi i provvedimenti «effettuati valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi 'di minor impatto', senza esclusione della cd. 'opzione zero' [...] (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).

Per analogia si può reputare la necessità di estendere quanto sopra riportato anche alla procedura di VPIA cumulativa o comunque di analisi del paesaggio archeologico del suo insieme, in quanto le opere infrastrutturali, tra cui la realizzazione di nuove strade interferiscono snaturandolo in maniera irreversibile con l'assetto della viabilità storica dei siti archeologici.

Si ritiene anche doveroso ricordare altresì che il Piano urbanistico comunale del comunale di Collinas non ammette l'installazione di impianti per la creazione di energia elettrica tipo alternativo (es. fonti eoliche, solari o geotermico) se non per il fabbisogno di aziende agricole o produttive insistenti nell'agro di Collinas o comunque sul territorio comunale nelle zone H1/H2/H3.

## Ambiente e boschi

Come già indicato nei precedenti capitoli, nell'area oggetto di intervento sono presenti delle Zone boschive di particolare rilevanza ambientale. Ne sono un esempio le aree di Pranu mannu, Pranu Picci e Santu Miali, in cui non solo risultano presenti delle aree a carattere boschivo, ma la stessa macchia presente nelle aree limitrofe risulta da salvaguardare. All'interno o in prossimità delle predette aree sono presenti gli aerogeneratori CO05, CO04 e CO03, e tutti i relativi sistemi di connessione. A tal proposito si ritiene doveroso riportare quanto indicato dalla Regione autonoma della Sardegna nello "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti Eolici (Art. 112 delle NTA del PPR – Art. 18 comma 1 della L.R. 29 Maggio 2007 n. 2) al seguente art. 25 - Aree seminaturali. Definizione:

1. Le aree seminaturali sono caratterizzate da utilizzazione agro-silvopastorale estensiva, con un minimo di apporto di energia suppletiva per garantire e mantenere il loro funzionamento.
2. Esse includono in particolare le seguenti categorie che necessitano, per la loro conservazione, di interventi gestionali: boschi naturali (comprensivi di leccete, quercete, sugherete e boschi misti), ginepreti, pascoli erborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, zone umide costiere parzialmente modificate, dune e litorali soggetti a fruizione turistica, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell'All.to I della Direttiva 92/43/CEE e succ. mod.>>

### **INTERFERENZE INTERVENTI DI EMERGENZA**

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (COL-20), fanno riferimento alle interferenze che gli aerogeneratori possono causare al libero movimento dei velivoli nell'area individuata dal Parco Eolico.

Non si è però tenuto conto della presenza nella zona denominata Pranu Mannu e nella zona denominata Bruncu di Ierru di due bacini idrici, utilizzati per l'approvvigionamento di acque in caso di incendi, in tutta la zona della Marmilla.

La presenza degli aerogeneratori, ad esempio il CO03, CO03 e il CO04, in prossimità della Zona Pranu Mannu, risultano di forte intralcio al libero movimento e soprattutto necessario e tempestivo intervento degli elicotteri di emergenza.

Si ritiene pertanto doveroso realizzare uno studio di dettaglio che scongiuri ogni forma di interferenza tra gli aerogeneratori e i velivoli di soccorso, in quanto l'interferenza nei soccorsi potrebbe causare dei danni incalcolabili a tutta la vegetazione con conseguenze gravissime per tutta la comunità della Marmilla

### **AREE PERCORSE DAL FUOCO**

Gli elaborati descrittivi ed in particolare la tavola di progetto (COL-63 e COL-46), fanno riferimento alle aree percorse da incendi e alle interferenze tra le pale da installare e i relativi collegamenti.

L'aerogeneratore CO02 e la relativa piazzola e una piccola porzione della piazzola temporanea dell'aerogeneratore CO07 coincidono con aree percorse da incendio, sul quale vige il vincolo ai sensi dell'art. 10 della legge 353/2000 (vincolo di inedificabilità).

### **PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO**

Il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all'elaborato (COL-12 e COL-13), riporta molteplici particelle interessate dall'opera, intestate al Comune di Collinas.

A tal fine si riporta l'estratto del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità:

#### ***Art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari***

*1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.*

*2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.*

## **RISVOLTI SOCIO ECONOMICI**

Il progetto “Impianto eolico di Collinas” entra in diretto contrasto con tutti gli interventi e le politiche di sviluppo presenti nel territorio della Marmilla. Queste, infatti, risultano incentrate sulla valorizzazione del proprio ambiente, sia urbano che rurale, in un’ottica di sviluppo sostenibile dei settori strategici dell’agricoltura e del turismo, quest’ultimo basato sull’inestimabile patrimonio culturale, basti pensare alla Reggia Nuragica di Barumini, Patrimonio dell’Umanità dal 1997.

Ne è un esempio diretto il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST), in corso di esecuzione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 53/21 del 29 ottobre 2018 e sottoscritto in data 5 novembre 2018 tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna e l’Unione di Comuni della Marmilla dal titolo emblematico “Turismo e vita in Marmilla” che “prevede una strategia di sviluppo locale finalizzata ad incrementare l’attrattività del territorio delle diciotto amministrazioni comunali coinvolte, sostenendo una compiuta valorizzazione integrata delle risorse culturali e naturali di valenza internazionale Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e vita in Marmilla” presenti sul territorio e favorendo contemporaneamente l’offerta di servizi qualificati e più efficienti a residenti e turisti. Nel dettaglio il progetto si articola su tre direttrici strategiche: una legata alla valorizzazione in chiave turistica del patrimonio culturale e dell’ambiente; l’altra legata al rafforzamento dei servizi alla persona per il miglioramento della qualità della vita della comunità; infine, una terza legata alla implementazione di un modello di gestione integrata dei servizi ai turisti e ai residenti”.

Si ritiene doveroso far presente altresì che l’economia tradizionalmente agricola sviluppatasi sul territorio ha impresso una nota dominante sull’organizzazione dello spazio rurale, i cui terreni sono da secoli oggetto di un utilizzo culturale e zootecnico. Il nesso strettissimo esistente tra micro-centri, l’agro e il sistema paesaggistico e ambientale delle Giare rappresenta un possibile elemento prioritario per una rilettura progettuale dei luoghi.

## **EFFETTI CUMULATIVI**

In un raggio di 10 km dall’impianto sono state presentate numerose altre richieste per l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica. Non è spiegabile il motivo per cui la Relazione di Analisi degli Effetti Visivi Cumulativi del progetto non prenda in considerazione l’effetto cumulativo di questi ultimi.

Non è presente nella documentazione alcuna tavola in cui per gli impianti esistenti e per i predetti, comprensivi dell’impianto eolico proposto, siano presi in esame gli effetti cumulativi sia nei confronti del paesaggio che dell’ambiente. Va peraltro evidenziato che a più vasta scala il moltiplicarsi di impianti industriali per la produzione di energia elettrica da FER, al di fuori di qualsiasi principio di pianificazione e programmazione, ma localizzati sulla base dei fattori ambientali favorevoli, sta provocando a livello regionale una trasformazione paesaggistica irreversibile, paragonabile alla deforestazione eseguita nell’800 per lo sfruttamento dei boschi. Anche in questo caso infatti fu messa in atto una manovra a fini speculativi per la produzione di energia da biomassa arborea. Ancora oggi interi contesti geografici isolani, spogliati della copertura boschiva soffrono di erosione e dissesti geologici irreversibili. Nel caso degli impianti alimentati da FER da una parte ettari di terreno pianeggianti vengono sottratti all’agricoltura per l’installazione di pannelli solari, dall’altra torri eoliche disseminate su crinali e pianori alterano lo skyline. Accade così che alture come quelle del Montiferru, del Limbara, del Goceano, dell’Anglona, del Sarrabus, del Sarcidano, della Barbagia, un tempo additate a modello paesaggistico ed ecosistemico risultino oggi omologabili allo squallore dei paesaggi industriali. Procedendo su questa strada, non solo intere Comunità vengono depauperizzate del “paesaggio culturale identitario”, ma si consente la prodromica insorgenza di un disastro paesaggistico caratterizzato dalla presenza di scheletri tecnologici non più funzionali. Una insigne testimonianza è appresentata dal vicino parco eolico ENEL di Monte Arci. Considerata pertanto la prossimità degli impianti si ritiene opportuno che gli impatti ambientali generati vengano esaminati cumulativamente e conseguentemente le procedure di VIA



dovrebbero essere analizzate contemporaneamente. In particolare, oltre all'area di visibilità dell'impianto, andrebbe valutato anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno dell'area del bacino visivo, tenendo in opportuna considerazione l'impatto derivante dalla compresenza di più impianti. Effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione, trasformando in maniera irreversibile ed estensivamente il paesaggio esistente. Di fatto la collocazione dell'impianto comporterebbe un'alterazione della percezione spaziale e visiva del paesaggio naturale che per le sue caratteristiche costituisce testimonianza dell'unicità dei luoghi storici culturali tipici, oggetto di particolare tutela. L'entità degli interventi che riguardano l'Area Vasta è considerevole, si tratta di una barriera formata da un centinaio di pale alte 200 mt, capaci ognuna di spazzare oltre 2 ettari di superficie aerea, che caratterizzerà in maniera negativa, ambiente, biodiversità e paesaggio delle regioni storiche della Marmilla, della Trexenta, del Sarcidano e del Campidano già interessate da numerosi impianti eolici che hanno occupato ettari di suolo agricolo e hanno trasformato il territorio spianando ampi spazi per la creazione dei percorsi, aree di sosta, aree di cantiere etc..

Una barriera così formata modificherà irreversibilmente una superficie aerea e terrestre di diversi ettari.

Gli effetti di cumulo dovuti alla realizzazione degli impianti eolici dovrebbero essere valutati per le componenti principalmente interferite, ovvero paesaggio e impatto visivo, vegetazione e fauna, rumore. Si evidenzia inoltre la necessità, per quanto riguarda l'uso del suolo e gli aspetti socio-economici, di tenere in considerazione la presenza di un numero considerevole di strutture di fondazione di dimensioni molto rilevanti immerse nell'immediato sottosuolo, valutando l'effetto di tale interferenza nell'utilizzo agropastorale a cui verranno restituiti i terreni dopo la dismissione dell'impianto, considerate le lavorazioni, anche profonde, a cui possono essere sottoposti.

L'area agricola in cui si colloca l'intervento rappresenta un habitat idoneo per la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), specie prioritaria inserita nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE "Uccelli" e nell'appendice II della Convenzione di Berna e CITES, in forte declino, per la riduzione del suo areale, ormai presente in pochi nuclei residuali a livello regionale e nazionale e considerata minacciata a livello mondiale; Il Piano d'Azione regionale considera la specie tra quelle ad elevato rischio di collisione e attribuisce un Grado di rilevanza alto al fattore di minaccia rappresentato dalle collisioni con impianti eolici, in modo particolare per la macroarea del Campidano centrale; Il Piano d'azione regionale indica tra i principali fattori d'impatto connessi alla realizzazione di impianti eolici, oltre all'impatto diretto da collisione, l'effetto di disturbo delle turbine in movimento (sottrazione indiretta di habitat/allontanamento) e la frammentazione dell'habitat; La Regione Sardegna ha effettuato nel corso degli anni un programma di monitoraggio e tutela specifico nell'ambito del progetto LIFE "Azioni di gestione per la conservazione della Gallina prataiola (*\*Tetrax tetrax*) nelle steppe della Sardegna", che ha interessato diverse aree proponendosi come obiettivo quello di individuare la presenza della specie nell'intero ambito regionale al fine di assicurarne una maggiore tutela;

Si rimanda altresì alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (c.d. Direttiva "Uccelli") concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

## **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La prevista realizzazione dell'impianto eolico di Collinas non appare essere stata correttamente valutata in relazione agli elementi di criticità summenzionati, oltre che per l'impatto visivo degli aerogeneratori, la cui installazione comporterebbe una irrimediabile lesione del territorio caratterizzato dalle sue peculiarità archeologiche.

Il medesimo impianto andrà ad aggiungersi ai già approvati e/o oggetto di correnti procedure di VIA, con un conseguente incremento della produzione di energia di entità tale da portare al collasso tutto il sistema di trasmissione elettrico isolano, tenendo conto del fatto che, come desumibile dai dati TERNA (2021), sussiste già un esubero produttivo rispetto ai consumi superiore al 25%.

Inoltre, le coste della Sardegna sono attualmente interessate da ben 19 progetti (10 impianti a sud, 4 a Nordest, 4 nella costa occidentale e 1 al centro del mar Tirreno) per la realizzazione di impianti eolici offshore. In totale si arriverebbe alla installazione di 994 aerogeneratori offshore per una potenza complessiva di 15.990 MW!

All'esame della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del MITE (CTVIA) e presso gli uffici Valutazione Impatti dell'Ass.to Reg.le all'Ambiente sono state presentate richieste per ulteriori 62 impianti eolici onshore da ubicare in Sardegna (3.655 MW) e 166 richieste per impianti fotovoltaici per una potenza di circa 4.930 MW.

Mentre le richieste di connessione alla rete elettrica presentate a TERNA sono ancora più corpose: 19,05 GW solare; 13,98 GW eolico; 23,76 GW eolico offshore (dati aggiornati a marzo 2023). Nell'ipotesi che tutti questi impianti venissero autorizzati e realizzati si avrebbe una nuova potenza disponibile da FER di 57 GW, capace di produrre circa 93 TWh/anno, a fronte di un fabbisogno per l'isola di poco superiore ai 9 TWh/anno, dieci volte tanto! Una quantità di energia tecnicamente non assorbibile dalla malconca rete elettrica sarda, e tantomeno esportabile pur volendo tener conto del Tyrrhenian Link, peraltro, ancora in fase embrionale.

Circa un sesto delle richieste di connessione presentate a TERNA di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile interessa la Sardegna. Si tratta di un carico non sopportabile dalla rete elettrica, ma soprattutto dalla comunità isolana, dal paesaggio, dai beni culturali, dai boschi, dal mare e dalle specie che li abitano.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

Sebbene proseguire in questa direzione, con scelte green, significa indubbiamente abbandonare del tutto l'opzione gas e attivare politiche energetiche che contemperino la necessità di salvaguardia del territorio e di prosperità per le persone, si ritiene fondamentale l'inclusione e la condivisione delle scelte a livello territoriale dove la transizione energetica ha un ruolo fondamentale per favorire l'implementazione di nuovi modelli economici ed energetici. Concretizzare in Sardegna l'attuazione della transizione energetica richiede una politica in grado di valorizzare e supportare le iniziative delle comunità e dei cittadini autoproduttori, accompagnare e valorizzare la loro azione di prosumers e di imprenditori responsabili, favorendo lo sviluppo di un ecosistema dell'innovazione rispettoso delle comunità locali.

Impianti industriali come quello proposto rappresentano un freno a tale auspicato percorso. La vocazione agricola, nella sua ricaduta paesaggistica, sociale e culturale costituisce il carattere peculiare dell'area oggetto di intervento, e ne definisce anche la prospettiva di sviluppo in riferimento alle produzioni eno-agro-alimentari di pregio e alle attività che da tale settore deriverebbero come indotto diretto o indiretto.

La realizzazione di un impianto di notevoli dimensioni come quello in progetto comporta una sottrazione significativa di risorse al territorio. Risorse materiali, quali la manomissione e distruzione dei segni dell'organizzazione agraria quali percorsi di penetrazione, muretti a secco, tracce dell'edificato storico etc., e risorse immateriali, direttamente collegabili al consumo del suolo e ad un suo sfruttamento svincolato da una strategia di sviluppo locale partecipato e sostenibile. Nel caso specifico, il primo e maggiore fattore di criticità riguarda l'estensione e la dimensione dell'opera, nonché la sua "durata". Inoltre l'improponibile, per quei luoghi, altezza delle pale innesca un gigantismo sproporzionato che scardina i rapporti percettivi del vasto compendio caratterizzato dalle basse colline della Marmilla confinante con il Sarcidano e il Medio Campidano aree già gravate peraltro dalla presenza di numerosi altri parchi eolici.

In conclusione, all'esito di un giudizio comparativo degli interessi coinvolti dal progetto in esame, si ritiene che la tutela degli elementi archeologico/identitari del paesaggio e la lesione dei caratteri paesaggistici dei luoghi che l'installazione del complesso comporterebbe, con conseguente danno irreparabile ai valori panoramici dell'area interessata, fondano la declaratoria di non compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 25 e ss. del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Relazione preliminare Mappatura siti archeologici e interferenze e mappatura

Allegato 4 - Comunicazione opposizione vincolo Nuraghe "Genna Maria" (ex D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004)

Allegato 5 - Avvio del procedimento verifica interesse culturale - Bene denominato "Nuraghe Sartaro"

Allegato 6 - Avvio del procedimento verifica interesse culturale - Bene denominato "Nuraghe Monte Concali"

Collinas, 01/09/2023

Il/La dichiarante

---

**DATI PERSONALI**

Nome e Cognome Francesco Sanna Codice Fiscale SNNFNC79S14H856K

Nato a San Gavino Monreale (Prov SU) il 14/11/1979

Residente a Collinas (Prov SU)

Via/Piazza Giuseppe Garibaldi n° 13 CAP 0920

Tel 070 9304003 fax 070 9304242 e-mail sindaco@comune.collinas.vs.it

Documento di riconoscimento Carta d'identità rilasciato il 17/05/2016

da Comune di Collinas in qualità di<sup>1</sup> legale rappresentante

della Pubblica Amministrazione/Ente/Società Comune di Collinas

con sede in Collinas (Prov SU)

Via/Piazza G.B. Tuveri n° 1 CAP 09020

Tel 070 9304003 fax 070 9304242 e-mail info@comune.collinas.vs.it

PEC info@pec.comune.collinas.vs.it

---

<sup>1</sup> A titolo indicativo: legale rappresentante, amministratore, altro.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Collinas 01/09/2023

Il/La dichiarante

---

Cognome **SANNA**  
 Nome **FRANCESCO**  
 nato il **14-11-1979**  
 (atto n. **789** P.1 ..... S. A 1979 .....)  
 a **SAN GAVINO MONREALE (CA)**  
 Cittadinanza **Italiana**  
 Residenza **COLLINAS (VS)**  
 Via **AMNICORA E. JOSTO 3**  
 Stato civile **STATO LIBERO**  
 Professione **LIBERO PROFESSIONISTA**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **172**  
 Capelli **Castani**  
 Occhi **Castani**  
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Francesco Sanna*  
**COLLINAS** il **17-05-2016**  
 Impronta del dito indice sinistro  
 IL SINDACO  
 IL SINDACO  
 (Francesco Sanna)

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



IT

**SANNA**  
**FRANCESCO** 14/11/1979  
 Numero identificativo personale  
**SNNFNC79S14H856K SSN-MIN SALUTE - 500001**  
 80380002000042685443 16/11/2022

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI




Codice Fiscale **SNNFNC79S14H856K** Sesso  
 Cognome **SANNA**  
 Nome **FRANCESCO**  
 Luogo di nascita **SAN GAVINO MONREALE**  
 Provincia **CA**  
 Data di nascita **14/11/1979**  
 Data di scadenza **16/11/2022**

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scadenza : 14-11-2026  
 Diritti : 5,42

AX 3458441



REPUBBLICA ITALIANA




COMUNE DI  
**COLLINAS**

**CARTA D'IDENTITA'**  
 N° **AX 3458441**  
 DI  
**SANNA FRANCESCO**

# 2023

## SERVIZIO DI “MAPPATURA PRELIMINARE E POSIZIONAMENTO CARTOGRAFICO GEOREFERENZIATO DELLE AREE E SITI ARCHEOLOGICI DEL TERRITORIO COMUNALE PER LE FASI ROMANA E MEDIEVALE: RELAZIONE PRELIMINARE



Dott.ssa Archeologa Maily Serra  
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040-  
Senorbì (SU) - Cell. 3409224917  
E-mail  
maily.serra2023@gmail.com;  
mailyserra@pec.it -  
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA  
03631130923





## **INDICE**

### **1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA**


IL TERRITORIO

QUADRO ARCHEOLOGICO

PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA

INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

BIBLIOGRAFIA



## **1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA IL TERRITORIO**

Collinas, denominato Forru dall'antichità e sino al 1863, è attualmente un comune di circa 800 abitanti inserito attualmente nella provincia del Sud Sardegna. Il centro abitato si trova a 249 m s.l.m. e la superficie del suo territorio è di 20,8 km<sup>2</sup>. Confina con i comuni di Mogoro, Gonnostramatza, Siddi, Lunamatrona, Villanovaforru e Sardara.


Il territorio è compreso nelle carte I.G.M., scala 1:25000, tavolette II-III, Foglio 539. La geologia del territorio si trova nel Foglio 225 in scala 1:100000 dell'ISPRA (ed.1970) e nella cartografia di dettaglio del Geoportale della Regione Autonoma della Sardegna.

### **QUADRO ARCHEOLOGICO**

Il territorio di Collinas è circondato da colline coperte da boschi di lecci, pioppi, olivastri e lentischi che caratterizzano il suo paesaggio, ricchissimo di testimonianze archeologiche a partire dall'epoca preistorica (è segnalata la presenza di alcune coppelle e di menhir) ma è quella protostorica che visivamente contraddistingue il suo panorama, in particolare quello della Giara, per la presenza di un discreto numero di nuraghi. Allo stato attuale non risultano studi archeologici sistematici ed organici riguardanti l'intero territorio comunale, il quale è noto per alcuni nuraghi, per particolari sepolture dell'età del Bronzo oggetto di scavo e per i ruderi di età romana del sito denominato Santa Maria Angiargia, in cui si trova anche una chiesa romanica oggetto di restauro. Il sito in questione è di particolare interesse e nel tempo è stato variamente interpretato come *balneum*, stazione termale o ninfeo.

A metà del Trecento il villaggio di Forru era situato nella Curatoria di Parte Montis (ma prima del XIV secolo faceva parte di quella denominata Parte Usellus), apparteneva al Regno di Arborea unitamente ai villaggi di Gemussi, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Gozula, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Pardu, Pompu, Serzela, Simas, Siris, Terralba de Monte. Le sue vicende storiche e le sue dinamiche insediative ricostruibili tramite metodo archeologico sono da inquadrare all'interno della originaria circoscrizione amministrativa di Usellus; infatti, a differenza degli altri villaggi della Curatoria di Parte Montis che dipendono dalla Diocesi di Terralba, l'antica Forru rimase sotto quella di Usellus. Altri villaggi confinanti, quali Lunamatrona, Siddi e Villanovaforru, appartenevano invece alla Curatoria di Marmilla.

A fronte di un maggiore impatto visivo dei siti protostorici, un maggior numero di siti archeologici è costituito da testimonianze antropiche di epoca storica (necropoli romane, insediamenti, possibili



*stationes*, abitati altomedievali), le quali costituiscono il “sommerso” del patrimonio archeologico di Collinas, essendo meno visibili sul campo ma fondamentali per la ricostruzione dell’assetto insediativo di questo territorio strategico.

#### **PRESENZA DI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI O PAESAGGISTICI OGGETTO DI TUTELA**

L’analisi del vigente PUC ha consentito di verificare la presenza nella cartografia (TAV. 1b) della zona di Salvaguardia H all’interno della quale è compresa la sottozona H<sub>1</sub> – Zona Archeologica, con fascia di rispetto dal sito archeologico particolarmente ampia per il sito delle strutture romane di Santa Maria Angiargia, mentre in totale risultano segnalati unicamente 14 siti archeologici, dei quali non sono forniti numero identificativo o scheda con denominazione e descrizione.

Nella carta allegata sono identificati dall’areale circolare con campitura puntiforme.

N.	SITO	UBICAZIONE
1	Nuraghe Brodu in Cuccuru,	IGM F539 – sezione III - Mogoro
2	Nuraghe Sartarò	IGM F539 – sezione III - Mogoro
3	Nuraghe Candela	IGM F539 – sezione III - Mogoro
4	<b>Nuraghe Scala e S’Egua</b>	IGM F539 – sezione III - Mogoro
5	<b>Nuraghe Miale Craba</b>	IGM F539 – sezione III - Mogoro
6	Nuraghe S’Orcu	IGM F539 – sezione III - Mogoro
7	Nuraghe Corti Marini	IGM F539 – sezione II - Villamar
8	Nuraghe Corona Maiu	IGM F539 – sezione II - Villamar
9	Nuraghe Sa Costa Manna	IGM F539 – sezione III - Mogoro
10	Nuraghe Genna Maria	IGM F539 – sezione II - Villama
11	Nuraghe Colombus	IGM F539 – sezione III - Mogoro
12	Nuraghe Corruardo	IGM F539 – sezione II - Villamar
13	Nuraghe Canna Pirau	IGM F539 – sezione II - Villamar
14	strutture romane di Santa Maria Angiargia	IGM F539 – sezione III - Mogoro




Fig. 1 . Inquadramento aree tutelate dal PUC su ortofoto e mappali (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

Per quanto concerne i siti sottoposti a tutela ministeriale, rientrano fra i beni oggetto di decreto di vincolo alcuni monumenti archeologici. Dalla consultazione del sito web [www.sardegna.beniculturali.it](http://www.sardegna.beniculturali.it) per quanto concerne il comune di Collinas i siti sottoposti a decreto di vincolo sono i seguenti:

- Nuraghe Scala S'Egua, Decreto 141 del 24 novembre 2017, proprietà altro;
- Nuraghe Miale Craba, Decreto 12 del 16 febbraio 2018, proprietà pubblica;
- Tomba nuragica di Sa Terra de Su Muru, Decreto 155 del 14 dicembre 2017, proprietà privata;
- Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e sa Caudela, Decreto 35 del 16 aprile 2018, proprietà privata;
- Sorgente e strutture romane di Santa Maria Angiargia o di Su Angiu, Decreto 99 del 7 settembre 2017, proprietà altro.

Dalla consultazione del sito web [www.vincoliinrete.beniculturali.it](http://www.vincoliinrete.beniculturali.it) è emersa la presenza di dei seguenti siti:

- vir. 121747 – San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa;
- vir. 154429 – campanile di San Michele Arcangelo – architettonico, campanile;
- vir 399645 – chiesa San Sebastiano e area di pertinenza – architettonico, chiesa;
- vir 3062914 – Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo – architettonico, chiesa.

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Carta del Rischio dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro ([www.cartadelrischio.it](http://www.cartadelrischio.it)) si evidenzia la sola presenza di beni architettonici:

- 2ICR00122610000 – Chiesa di San Michele Arcangelo;
- 2ICR00122610001 – Campanile della chiesa di San Michele Arcangelo.

Dall’analisi della base cartografica IGM e CTR sono stati inseriti altri siti archeologici, identificati da stelle verdi e blu.




Fig. 2. Inquadramento siti su IGM (elaborazione GIS a cura dell’autore ).

L'analisi del quadro di unione e dei singoli fogli del vecchio catasto ha consentito, mediante la sovrapposizione tramite GIS con le informazioni precedenti e con le ortofoto attuali e storiche, di individuare ulteriori potenziali siti archeologici (rappresentati da areali con campitura obliqua rossa), di natura prevalentemente storica (romana e medievale) i quali sono rintracciabili grazie alla messa a sistema di molteplici dati (markers da ortofoto, viabilità storica, analisi toponimica, analisi territoriale delle dinamiche insediative di epoca post-nuragica).




Fig. 3. Inquadramento siti su IGM e catasto storico (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

Infine, tutte le informazioni georeferenziate sono state messe a sistema, al fine di realizzare una carta integrata con mappatura preliminare di tutte le emergenze archeologiche, base di partenza per future ricognizioni mirate.






Fig. 4. Inquadramento siti su ortofoto e vecchio catasto (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

## INTERFERENZE CON POSSIBILI OPERE INFRASTRUTTURALI

La mappatura preliminare, effettuata su base cartografica, ortofotografica e documentaristica, restituisce un quadro insediativo piuttosto variegato, con assoluta concentrazione di siti nuragici lungo il settore settentrionale dell'attuale territorio comunale, con abbondanza di monumenti che segnano i confini fra diversi comuni e circoscrivono i margini orientali e meridionali della Giara di Pranu Mannu, con evidente funzione di controllo della sottostante fertile terra. Fatta salva l'eventuale presenza di riusi di epoca storica (da appurare nella successiva fase ricognitiva sul campo), come ben attestato per il Nuraghe Miale Craba, i siti di epoca romana e altomedievale sembrano concentrarsi all'interno del territorio piuttosto che lungo i suoi confini, con due areali importanti; il primo, ubicato ad est della giara e circoscritto sul lato orientale dal Rio Bolaxi e dai suoi affluenti e su quello occidentale e meridionale da una serie di strade (con ogni evidenza a servizio dell'antico nucleo demico). Il secondo areale risulta ubicato nel settore sud-est dell'attuale territorio comunale, più prossimo all'abitato odierno e, a sua volta, delimitato sul settore orientale da un fiume, il Rio Barradeli (prosecuzione del Rio Bolaxi che poi cambia denominazione lungo il tragitto), che in questo caso si biforca e costituisce il doppio confine (orientale e occidentale) dell'areale storico. Le aree indicate saranno oggetto di ricognizione.

La recente pubblicazione, sul sito del MITE, del progetto definitivo di un parco eolico mentre era ancora in corso di svolgimento la mappatura preliminare dei siti archeologici, ha consentito di mettere a sistema su GIS le opere infrastrutturali di progetto con i suddetti siti, al fine di valutare eventuali interferenze.




Fig. 5. Interferenze parco eolico e siti archeologici mappati (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

Come si può notare dalla mappa in alto, le opere infrastrutturali sono costituite non solo dalle pale e dai cavidotti, ma anche dalla realizzazione di nuove strade (tracciati azzurri), le quali si trovano pericolosamente vicine a diversi siti archeologici. In particolare, risultano maggiormente interferenti le pale denominate CO04 (prossima ai nuraghi Scala 'e S'Egua e Miale Craba) e CO05 (due siti storici in località Santu Miali).








Fig. 6. Dettaglio mappa precedente (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

In merito ai due nuraghi menzionati, entrambi sono sottoposti a decreto di vincolo.

Il Nuraghe Miale Craba è ubicato sul bordo NE della Giara, in posizione dominante e di controllo della sottostante vallata e del territorio circostante, in contatto visivo con altri nuraghi. L'area archeologica si trova compresa in parte del mappale 108 del F4 e in parte di quelle 292 e 294 del F5 del NCT. La superficie sottoposta a vincolo è pari a 976 mq. Il Nuraghe Scala S'Egua è ubicato sul lato E della Giara, in posizione di controllo del punto di accesso più agevole. L'area archeologica è compresa nella particella 109 del F4 del NCT. Si tratta di un monumento di tipo monotorre costituito da massi irregolari di media grandezza parzialmente coperti dal crollo e dalla vegetazione.

Il contesto archeologico dei due monumenti si trova in località Pranu Mannu, alle pendici sud-est della Giara di Collinas. Oltre ai due nuraghi citati, sulla Giara si trovano anche i monumenti Brodu in Cuccuru, Corona Maiu, Sartarò (detto anche Su Giganti) e S'Orcu. L'area è identificata dai F4-5 del vecchio catasto e dalla tavoletta III del F539 IGM in scala 1:25.000.






Fig. 7. Inquadramento ortofoto su CTR (elaborazione GIS a cura dell'autore).

L'area si inserisce in proprietà del Comune di Collinas (Nuraghe Miale Craba) e del Consorzio Sa Corona Arrubia (Nuraghe Scala S'Egua).





Fig. 8. Inquadramento area archeologica nei mappali (Geoportale Comune Collinas).

Entrambi i monumenti si inquadrano sul bordo dell'altopiano, a controllo dell'areale vasto dell'interno della Giara e della sottostante vallata.






Fig. 9. Inquadramento areale di progetto su CTR. (elaborazione GIS a cura dell'autore ).

#### DESCRIZIONE EVIDENZE ARCHEOLOGICHE

Entrambi i monumenti risultano parzialmente coperti dai crolli delle murature e dalla vegetazione arbustiva che ne impediscono la disamina planimetrica. Il Nuraghe Scala S'Egua, tuttavia, sembra qualificarsi come monumento di tipo monotorre, mentre il Nuraghe Miale Craba è con evidenza un nuraghe di tipo complesso. Al fine di apprezzare meglio il monumento, risulta particolarmente utile un rilievo fotogrammetrico 3D effettuato nel 2016 dal gruppo archeologico tedesco guidato dal Dott. Martin Boß dell'Institut für Klassische Archäologie-Antikensammlung.




Fig.10. Rilievo fotogrammetrico 3D del Nuraghe Miale Craba, dal sito web

[www.klassischearchaeologie.phil.fau.de](http://www.klassischearchaeologie.phil.fau.de)

| Dott.ssa Archeologa Maily Serra  
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040- Senorbì (SU) - Cell. 3409224917  
E-mail [maily.serra2023@gmail.com](mailto:maily.serra2023@gmail.com); [mailserra@pec.it](mailto:mailserra@pec.it) -  
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA 03631130923

Nel corso del sopralluogo è stato possibile appurare la presenza di tratti murari sia rettilinei che curvilinei, un cortile in gran parte coperto da crolli e un bastione con ingresso al cortile.



Fig. 11. Veduta aerea del sito del Nuraghe Miale Craba, da Google Earth 2017.



Fig. 12. Ingresso del bastione visto dal crollo del mastio (foto dell'autore).

Ciò che ad occhio si scorge, non è ben documentabile e apprezzabile fotograficamente a causa della fitta vegetazione arbustiva e degli ingenti crolli. Seppur con assoluta cautela, sembrerebbe trattarsi di una situazione planimetrica simile a quella del Nuraghe Concali e, come quest'ultimo, anche il Nuraghe Miale Craba sembrerebbe racchiuso da una cinta antemurale, considerando che verso il margine S dell'area recintata coi muretti a secco è ben visibile un tratto di un'ampia struttura muraria munita di ingresso ogivale e di torre. All'esterno di questa muratura si possono documentare tre sorgenti/piccoli pozzi delimitati da strutture murarie e alcuni tratti rettilinei di difficile lettura e interpretazione (area sacra o insediativa?). Tra il bastione e l'antemurale, in mezzo alla fitta vegetazione sembrano scorgersi brevi tratti murari rettilinei e la sporadica presenza di materiale fittile (frammenti di tegole e anforacei) ne indica una frequentazione ascrivibile all'epoca storica, verosimilmente di età romana.



Fig. 13. Alcune immagini delle strutture murarie e dei materiali documentati (foto dell'autore)






Fig. 14. Veduta del nuraghe fotografato da sopra il crollo del presunto antemurale (foto dell'autore)

| Dott.ssa Archeologa Maily Serra  
Via Giuseppe Atzeni, 15 - 09040 - Senorbì (SU) - Cell. 3409224917  
E-mail [maily.serra2023@gmail.com](mailto:maily.serra2023@gmail.com); [mailserra@pec.it](mailto:mailserra@pec.it) -  
C.F. SRRMLY84B69B354T - P. IVA 03631130923

## BIBLIOGRAFIA

ATZENI, E., *et alii*, Le Tombe nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela (Collinas – CA). scavi 1982-84, in *Quaderni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano*, 23 (2007-2012), pp. 25-50.

ATZENI, E., *et alii*, Le tombe megalitiche nuragiche di Sa Sedda 'e Sa Caudela (Collinas – CA), in *Atti IIPP XLIV/2012*, II, pp. 665-670.

LOCCI, C., Beni Archeologici nel territorio del consorzio “Sa Corona Arrubia”, in *Dentro la Marmilla. Ambiente storia e cultura*, pp. 23-24.

Mongiu, M. A., L'area di Santa Maria di Angiargia a Collinas, Cagliari, in *Arte Architettura Ambiente*, anno II, 3/2001

FIRMA

Dott.ssa Archeologa Maily Serra

Archeologa Specializzata  
Dott.ssa Maily Serra  
Abilitata per archeologia  
preventiva - N. 1138  
P.IVA 03631130923





# Ministero della Cultura

## Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 2 Dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, e in particolare l'art. 47 comma 2 lett.a) che assegna alla Commissione regionale per il patrimonio culturale la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art 12 del Codice.

Visto il Decreto del Segretario Generale n. 589 del 31 maggio 2023 con il quale è stato conferito all'Ing. Monica Stochino l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione del Segretario regionale del Ministero della Cultura, che, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, presiede la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale della Sardegna.

Vista la nota n. 12698 del 27/07/2023 con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso la proposta di riconoscimento di interesse culturale dell'immobile denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, di proprietà pubblica.

Considerato che con nota n. 10149 del 23/06/2023, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha comunicato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del relativo procedimento di verifica dell'interesse culturale ex art. 12 del D.Lgs 42/04 e ss.mm.ii. agli interessati;

Considerato che a seguito di tale comunicazione non sono pervenute osservazioni o memorie;

Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, acquisita la proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio espressa con nota prot. 12698 del 27/07/2023 e la documentazione allegata, nella seduta del 08/08/2023 ha verificato che l'immobile denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294; al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, di proprietà del Comune di Villanovaforru, presenta particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., per i motivi contenuti nella relazione archeologica allegata;

Tutto ciò premesso il presidente della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna

### DECRETA

il bene denominato "**Nuraghe Genna Maria**" - sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione archeologica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai Comuni di Villanovaforru e di Collinas.

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - servizio Pubblicità Immobiliare a cura di questa Amministrazione, ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.  
MC

Il Presidente della Commissione Regionale  
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM  
**Ing. Monica Stochino**





*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sig. Pusceddu Ignazio  
*Raccomandata A/R*

Spett.le Sa Corona Arrubia  
Consorzio Turistico della Marmilla  
*Posta elettronica certificata*  
**consorzio.sacorona@pec.it**

*e p.c.:*  
Spett.le Sig. Sindaco  
Comune di Collinas (SU)  
*Posta elettronica certificata*  
**info@pec.comune.collinas.vs.it**

Segretariato Regionale del  
MiC per la Sardegna  
*Posta elettronica certificata*  
**sr-sar@pec.cultura.gov.it**

*Oggetto:* Collinas (SU). Bene denominato “Area archeologica del nuraghe Sartarò”. Contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 4 Particella 104 (parte); e al Foglio 12 Particelle 282 (parte), 283 (parte). Dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 3 lettera a) e art. 13, e verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14, 15 del D. Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.. Comunicazione Avvio di procedimento ex lege 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, e D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. artt. 8 e 14. Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Locci (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Cagliari).

Si comunica che questa Soprintendenza ha avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dei beni in parola, in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e ss.mm.ii. , art. 10 comma 3 lettera a) e art. 13.

La presente nota vale quale comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, dell'Avvio del procedimento amministrativo e del nominativo del responsabile del procedimento stesso: Dott. Riccardo Locci (tel. 070 60518225, e-mail [riccardo.locci@cultura.gov.it](mailto:riccardo.locci@cultura.gov.it)). Alla presente nota si allegano, quali atti del procedimento, l'elenco dei proprietari, possessori o detentori con i relativi indirizzi, che viene trasmesso unicamente al Comune e al Segretariato ai fini dello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, la relazione archeologica relativa al bene, la planimetria catastale e lo stralcio cartografico IGM indicanti l'ubicazione e la delimitazione dell'area da sottoporre a tutela. Gli atti del procedimento sono depositati presso la sede della Soprintendenza scrivente e possono essere visionati, previo appuntamento, presso l'ufficio in piazza Indipendenza 7 a Cagliari (e-mail: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it); posta elettronica certificata: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)).

La S.V. potrà partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'imposizione della dichiarazione di interesse culturale sull'immobile citato, come previsto dall'art. 7 comma 1 della citata legge 241/90 e ss.mm.ii., inviando a questo indirizzo, entro i termini previsti di ottanta giorni (80 giorni), eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (*Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aventi durata superiore a novanta giorni*, D.P.C.M. 18.11.2010, G.U. n. 2 del 04/01/2011, Allegato 1, n. 1).

Si rammenta ai proprietari, possessori o detentori che, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei Beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale del 24 febbraio 2004, n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Eventuali trasferimenti della proprietà dovranno essere denunciati alla scrivente Amministrazione.

I suddetti effetti di legge cessano esclusivamente alla scadenza del termine massimo di durata del procedimento di verifica di interesse culturale, che il Ministero ha stabilito in giorni 120 (centoventi), a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.. L'inosservanza dei suddetti provvedimenti cautelari è punibile ai sensi dell'art. 169 del citato codice.

Il Sig. Sindaco del Comune di Collinas è pregato di vigilare affinché siano osservate le disposizioni contenute nella presente nota, anche nei confronti degli altri proprietari, possessori o detentori degli immobili.

Il Funzionario Archeologo  
Dott. Riccardo Locci

(firmato digitalmente)

La Soprintendente  
Ing. Monica Stochino

(firmato digitalmente)

RL/AC



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari  
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spettabile Sa Corona Arrubia  
Consorzio Turistico della Marmilla  
*Posta elettronica certificata*  
**consorzio.sacorona@pec.it**

*e p.c.:*  
Spettabile Sig. Sindaco  
Comune di Collinas  
*Posta elettronica certificata*  
**info@pec.comune.collinas.vs.it**

Segretariato Regionale del  
MiC per la Sardegna  
*Posta elettronica certificata*  
**sr-sar@pec.cultura.gov.it**

*Oggetto:* Collinas (SU). Bene denominato "Nuraghe Monte Concali". Contraddistinto in Catasto Terreni al Foglio 7 Particella 361. Verifica di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Comunicazione avvio di procedimento ex lege 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, e D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. artt. 8 e 14. Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Locci (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Cagliari).

Si comunica che questa Soprintendenza ha avviato il procedimento per la verifica di interesse culturale dei beni in parola, in base alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) e ss.mm.ii., artt. 10, 12, 14 e 15.

La presente nota vale quale comunicazione, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e ss.mm.ii., artt. 7 e 8, dell'avvio del procedimento amministrativo e del nominativo del responsabile del procedimento stesso: Dott. Riccardo Locci (tel. 070 60518225, e-mail [riccardo.locci@cultura.gov.it](mailto:riccardo.locci@cultura.gov.it)). Alla presente nota si allegano la relazione archeologica relativa al bene, la planimetria catastale e lo stralcio cartografico IGM indicanti l'ubicazione e la delimitazione dell'area da sottoporre a tutela. Gli atti del procedimento sono



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

depositati presso la sede dell'ufficio scrivente e possono essere visionati previo appuntamento, presso l'ufficio in piazza Indipendenza 7 a Cagliari (e-mail: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it); posta elettronica certificata: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it)).

La S.V. potrà partecipare al procedimento amministrativo finalizzato all'imposizione della dichiarazione di interesse culturale sull'immobile citato, come previsto dall'art. 7 comma 1 della citata legge 241/90 e ss.mm.ii., inviando a questo indirizzo, entro i termini previsti (30 giorni), eventuali osservazioni, memorie scritte e documenti per illustrare circostanze ritenute rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale (regolamento Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, D.M. 13.06.94, G.U. n. 187 dell'11/08/94, art. 5 commi 1° e 2°).

Si rammenta ai proprietari, possessori o detentori che, nelle more dell'emanazione del provvedimento ministeriale, si applicano le disposizioni cautelari di tutela e conservazione del bene previste dal Capo II, dalla Sezione I del Capo III e dalla Sezione I del Capo IV del citato Codice dei Beni Culturali (pubblicato in G.U., serie generale del 24 febbraio 2004, n. 45) in base alle quali non possono essere apportate modifiche, ampliamenti, manomissioni, distacchi di ornamenti, demolizioni o avviati, o proseguiti, lavori non autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Eventuali trasferimenti della proprietà dovranno essere denunciati alla scrivente Amministrazione.

I suddetti effetti di legge cessano esclusivamente alla scadenza del termine massimo di durata del procedimento di verifica di interesse culturale, che il Ministero ha stabilito in giorni 30 (trenta), a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto n. 241/90 e ss.mm.ii.. L'inosservanza dei suddetti provvedimenti cautelari è punibile ai sensi dell'art. 169 del citato codice.

Il Sig. Sindaco del Comune di Collinas è pregato di vigilare affinché siano osservate le disposizioni contenute nella presente nota, anche nei confronti degli altri possessori o detentori degli immobili.

Il Funzionario Archeologo  
Dott. Riccardo Locci

*(firmato digitalmente)*

La Soprintendente  
Ing. Monica Stochino

*(firmato digitalmente)*

RL/ac



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: [sabap-ca@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@pec.cultura.gov.it) – PEO: [sabap-ca@cultura.gov.it](mailto:sabap-ca@cultura.gov.it)

MOD. INVIO:

- Racc.  
 Raccom. A/R  
 Corriere  
 Telematica  
 Posta P.  
 Fax  
 P.E.C.  
 A Mano

Allegati \_\_\_\_\_

**OGGETTO**

[ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.  
Parere Tecnico.

Nota inviata solo a mezzo P.E.C. o email  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

ai sensi del D.P.R. 445/2000, art 43, comma 6  
d.lgs 82/2005, art 47 commi 1 e 2.

Si fa riferimento alla nota di Codesta Amministrazione con prot. n° 24050 in data 08.08.2023, acquisita al protocollo consortile in data 09.08.2023 con il n° 11276 con la quale, relativamente all'intervento in oggetto è stata allegata la documentazione, integrativa, progettuale al fine della acquisizione del parere tecnico dello scrivente Consorzio.

**VISTA** la documentazione prodotta a corredo della istanza.

**RILEVATO**, da un primo esame della citata documentazione, che la richiesta ricade in ambito territoriale dei Comuni di Collinas, Lunamatrona, Sanluri, Villanovaforru.

Tutto ciò premesso, lo scrivente Consorzio,

**COMUNICA**

di non avere opere pubbliche presenti nell'area interessata alla richiesta così come descritta negli elaborati tecnici.

Distinti saluti

Il Direttore Vicario dell'Area Agraria  
(Dott. Agr. Paolo Podda)



Capo Settore: Nicola Dessi  
Funzionario Istruttore: Stefano Porcelli  
Funzionario Istruttore: Carlo Monari  
Assessorato Difesa/ Sorgenia Renewables srl  
01/09/2023

**AREA AGRARIA**  
[cbsm@cbsm.it](mailto:cbsm@cbsm.it)

Spett.le  
Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
Direzione Generale dell'Ambiente  
Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali.  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

E,p.c

Direttore Vicario Area Tecnico Ambientale  
Ing. Andrea Mandras  
[andrea.mandras@cbsm.it](mailto:andrea.mandras@cbsm.it)

Capo Settore Gestione Irrigua  
Geom. Paolo Cassaro  
[paolo.cassaro@cbsm.it](mailto:paolo.cassaro@cbsm.it)

Capo Settore Distretto 3  
San Gavino - Villacidro  
Geom. Riccardo Musanti  
[riccardo.musanti@cbsm.it](mailto:riccardo.musanti@cbsm.it)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-10-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale  
01-10-30 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente  
e p.c. 04-02-30 - Servizio tutela del paesaggio  
Sardegna meridionale  
e p.c. 01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

**Oggetto:** [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.)- Trasmissione contributi istruttori e parere tecnico.

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R.13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni;  
**VISTA** la L.R. 5 novembre 1985 n. 26 e successive modificazioni;  
**VISTI** la L.R. 28 aprile 2016, n. 8, e il RDL 30 dicembre 1923, n. 3267;  
**VISTO** il D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34;  
**VISTI** il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e il DPR 13 febbraio 2017, n. 31;  
**VISTE** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 e la L.R. 11 gennaio 2019, n. 1;  
**VISTA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

la nota n. 23508 del 27/05/2022 del Comandante del CFVA, dalla quale si evince che il Dr Carlo Masnata esercita le funzioni di direttore del Servizio Ispettorato di Cagliari, ai sensi dell'art.30 comma 4 della LR 31/1998;

**CONSIDERATA** la competenza di questo Servizio in relazione al richiamato regime amministrativo;

**VISTA** la nota n. 24050 del 08.08.2023, (prot. di ricezione n. 55649 del 08.08.2023) della Direzione Generale dell'Ambiente con la quale si chiedono contributi istruttori relativi al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas" proposto dalla Società Sorgenia Renewables S.r.l.;

**CONSIDERATO** che sinteticamente l'intervento, come da progettazione consultabile dal sito messo a disposizione dal MASE, consiste nella realizzazione di un parco eolico on-shore costituito da:

- 8 aerogeneratori di altezza totale pari a circa 210 m e di potenza nominale pari a 6MW ciascuno, localizzati nel Comune di Collinas (Provincia del Sud Sardegna);
- le rispettive opere di connessione alla RNT;
- la realizzazione delle infrastrutture stradali funzionali al loro esercizio, con adeguamento a 5 mt di larghezza della viabilità esistente per complessivi 2987 mt e lo sviluppo ex novo di circa 6584 mt da effettuarsi nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri;

**CONSIDERATO** che le aree dell'intervento sottoposto a questo Servizio non risultano soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL 3267/1923;

**CONSIDERATO** che le aree di sedime degli aerogeneratori CO03 e CO04 con relativa viabilità d'accesso da realizzare, all'interno della particella n. 119 del Fg. 4 del catasto comunale di Collinas, presentano una copertura arbustiva del suolo pari a circa il



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

25% (loc. Pranu Mannu) e pari a circa il 47% (loc. Pranu Picciu) mentre le aree di sedime degli aerogeneratori CO06, CO07 e CO08 insistono su superfici a forte presenza di ampelodesma;

**CONSIDERATO** che la suddetta particella n. 119 del Fg. 4, di circa 104 ettari di superficie, è interamente gravata da Uso Civico;

**CONSIDERATO** pertanto che, ai sensi del DL n. 42/2004 (Codice Urbani), sussistono i seguenti regimi di tutela:

- la particella n. 119 del Fg. 4 del catasto comunale di Collinas è interamente gravata da uso civico e, pertanto tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. h) del Codice Urbani;
- le aree di sedime degli aerogeneratori CO03 e CO04 e relative opere accessorie, sono soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g), del Codice Urbani in quanto considerate boscate ai sensi del DL. n. 34 /2018 e LR. n. 8/2016 per la presenza di vegetazione arbustiva con percentuali di copertura superiori al 20%, come da accertamenti della locale Stazione CFVA;
- le aree di sedime degli aerogeneratori CO06, CO07 e CO08 sono considerate "aree naturali e sub naturali" dal vigente Piano Paesaggistico Regionale, per la presenza di "formazioni steppiche ad ampelodesma" e tutelate ai sensi del medesimo PPR;

**CONSIDERATO** altresì che sulle aree boscate di proprietà pubblica, benché non gravate da vincolo idrogeologico, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, ai sensi dell'art. 3 delle medesima;

**VISTO** il progetto in cui si evidenziano le tipologie di intervento previste;

**VISTA** la relazione istruttoria della Stazione Forestale e di V.A. di Sanluri, competente per territorio;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

**CONSIDERATO** che anche nelle aree in cui è presente un soprassuolo boscato, per la tipologia del medesimo, viene escluso l'obbligo di rimboschimento compensativo ai sensi della DGR n. 11/21 del 11 marzo 2020;

**CONSIDERATO** che nel Piano Regionale Antincendi vigente tutto il territorio comunale di Collinas viene definito a rischio e pericolo d'incendi "molto alto", come del resto testimoniato da recentissimi eventi incendiari che hanno lambito le aree del previsto intervento e che sono stati estinti con l'ausilio di mezzi aerei del sistema antincendio regionale ed evidenziato che tali interventi sono destinati a ripetersi, aggravati dai cambiamenti climatici in atto;

**CONSIDERATO** che tutto l'intervento interessa una zona a morfologia collinare con quote che vanno da circa m. 130 a m. 310 slm;

**RITENUTO** pertanto, che la presenza di aerogeneratori di dimensioni così importanti sia di impedimento e/o ostacolo all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme in aree aperte in cui la velocità di propagazione delle fiamme e l'espansione esponenziale del fronte incendiario, diventano importanti soprattutto nelle giornate di forte intensità dei venti dominanti lungo l'asse NW-SE;

**DICHIARANDO** di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del codice di comportamento adottato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014;

**DETERMINA**

**Art. 1** le motivazioni esplicitate nelle premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**Art.2** di comunicare che:

- le aree d'intervento non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

1 del RDL n. 3267/1923

- nelle aree denominate Pranu Mannu e Pranu Picciu, in cui si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, la tipologia degli interventi non determina il rischio d'innescò di fenomeni erosivi stante il profilo pianeggiante delle stesse, e pertanto non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione delle superfici ai sensi dell'art. 7 del RDL n. 3267/1923;
- nelle medesime aree, benché considerate boscate ai sensi di legge, non vige l'obbligo di rimboschimento compensativo ai sensi della DGR n. 11/21 del 11 marzo 2020 per la tipologia di soprassuolo presente;
- le aree di sedime degli aerogeneratori CO03, CO04, CO06, CO07 e CO08 sono soggette a tutela paesaggistica per la presenza di aree boscate e di formazioni steppiche ad ampelodesma,
- tutta la particella n. 119 del Fg. 4 del comune di Collinas è gravata da uso civico,
- tutto l'intervento, in funzione della dimensione degli aerogeneratori, costituisce impedimento all'azione dei mezzi aerei in funzione antincendio con evidenti ritardi nell'azione di spegnimento delle fiamme come specificato in premessa.

### Art.3

la presente determinazione viene trasmessa, mediante PEC, Alla Direzione Generale dell'Ambiente e, p.c., Al Servizio Tutela del Paesaggio Sardegna Meridionale e All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della RAS.

**Il direttore ff**

(art.30 comma 4 LR 31/1998)

Dott. Carlo Masnata

**Siglato da :**

GIOVANNI PANI



# COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Sud Sardegna

Ufficio del Sindaco

Prot. N. 4047 del 04.09.2023

All'Assessorato della difesa dell'ambiente  
[difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it](mailto:difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

**OGGETTO: [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU).  
Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.).      Trasmissione delle osservazioni.**

## **OSSERVAZIONI - COMUNE DI VILLANOVAFORRU**

\* Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU) da parte di Società Sorgenia Renewables S.r.l. (con sede legale in Via Algardi, 4 - 20148 Milano (MI))

### **PREMESSA**

Il territorio del Comune di Villanovaforru vanta un paesaggio incontaminato, ricco di risorse storiche, archeologiche e naturali, a tutela delle quali la comunità locale ha maturato una crescente coscienza collettiva, con iniziative associative e private finalizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale, anche per un turismo eco-sostenibile ed in sinergia con le comunità limitrofe, per cui ha conseguentemente manifestato una forte opposizione all'intervento in esame.

Orbene, anche in forza di una giurisprudenza costituzionale, consolidatasi nel tempo a partire dagli anni 1970, l'ambiente è ormai qualificato bene giuridico di valore primario ed assoluto, così come è dato acquisito la rilevanza costituzionale del diritto ad un ambiente salubre, e quindi ed in particolare del territorio nel quale si vuole dare luogo ad impianti di energia prodotta da fonti rinnovabili, tra le quali quelle dell'energia eolica.

In tale contesto assumono particolare rilevanza il paesaggio, le risorse culturali, storiche ed archeologiche, la partecipazione delle comunità e l'effettivo valore aggiunto reso in ragione della vocazione agricola e turistica del territorio.

Conseguentemente non possono essere trascurate le ragioni ostative connesse al relativo assetto idrogeologico, all'habitat naturale faunistico e floristico.

Tali criteri di riferimento nella valutazione del rapporto costi/benefici, a riguardo del progetto in esame, comportano un bilancio fortemente negativo per il quale l'Amministrazione esprime profonda contrarietà all'intervento.

Ed a tal proposito deve preliminarmente evidenziarsi che dall'esame del progetto risulta totalmente assente una logica partecipativa che in relazione alla complessità del territorio avrebbe potuto concretizzare una finalizzazioni di obiettivi compatibili e comunque funzionali allo sviluppo di quest'ultimo e non, come risulta, un progetto impattante a riguardo della prescelta localizzazione in un'area di rilevanza archeologica e antropologica e palesemente contrastante con la legislazione ambiente e paesaggistica.

E difatti se il paesaggio si qualifica, così come percepito anche dalle popolazioni, quale insieme di fattori che sono il risultato di azioni umane e naturali, certamente esso costituisce pur una risorsa che però deve essere gestita secondo i principi di uno sviluppo sostenibile, che rispetti il benessere degli individui, la loro memoria storica e qualità di vita, soprattutto e specificatamente nelle aree prettamente rurali, quali quelle interessate dal contestato progetto, e quindi la loro identità, le produzioni tipiche e la valorizzazioni connesse.

In tale ottica assumono particolare rilevanza anche gli elementi di percezione collettiva del valore dei luoghi e dei beni comuni da preservare per le generazioni future, che invece pare totalmente trascurato pure sotto il profilo dell'interferenza visiva del progettato impianto eolico rispetto al centro abitato, trattandosi di impianti che risultano fuori scala rispetto alla morfologia del paesaggio circostante, secondo quegli indicatori pur riconosciuti da una parte della giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alle bellezze panoramiche certamente pregiudicate da interventi di tal fatta e sempre nell'obiettivo di uno sviluppo pienamente compatibile con l'esigenza primaria di mantenere le c.d. caratteristiche invarianti distintive del luogo (cfr. Tar Toscana Sez.II 25.06.2007 n.939).

In definitiva ed in particolare, tenuto conto che il procedimento di valutazione di impatto ambientale è, per sua natura e per sua configurazione normativa, uno strumento preventivo di tutela dell'ambiente, che si svolge prima rispetto all'approvazione del progetto, il quale dovrà essere modificato secondo le prescrizioni intese ad eliminare o ridurre l'incidenza negativa per l'ambiente e sempre che non si imponga il radicale diniego di approvazione del progetto, nel caso di cui trattasi non risulta siano stati presi in considerazione gli effetti del progetto sull'ambiente, quale insieme interrelato di risorse naturali ed umane, e quindi sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, nonché sul patrimonio storico, archeologico, architettonico ed artistico, sul paesaggio e sull'ambiente socio-economico e ciò soprattutto in termini di rischi e di pregiudizio dall'impatto.

D'altro canto, la valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale.

Ne deriva che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un'alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un'attività.

Difatti”...*in base alla normativa di riferimento.....ciò che ha rilievo, ai fini della protezione dei valori estetici e tradizionali che formano oggetto della tutela paesistica, è la "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano"* (C.d.S., Sez. VI, 9 maggio 2006, n. 2539), *che ha osservato come, ai fini della tutela paesaggistica, gli elementi architettonici debbano*

*raccordarsi a quelli naturalistici, in un processo di fusione di questi ultimi con le modifiche sul territorio introdotte ad iniziativa dell'uomo, in modo da dar vita alla nozione di località o ambito territoriale, esprimente nel suo complesso valori omogenei sia di tipo estetico, sia di riferimento alle tradizionali forme di utilizzo del territorio in consonanza con il paesaggio e con le condizioni di ambiente circostanti...*" (cfr. Tar Firenze Sez.II20.04.2010 n.986), seppur sempre secondo una tutela sistemica e non frazionata.

Ed in tal senso si è pur pronunciata la Corte Costituzione con la Sentenza n.85/2013 che ha sancito *"...Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca, e non è possibile individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri; ... la tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro, giacché se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette"*, nel rispetto peraltro delle più elementari esigenze di coerenza e razionalità dell'ordinamento e dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost, e secondo la previsione di cui al novellato art. 9 co. 3 Cost, per il quale la Repubblica: *"tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. ..."*. (cfr. Tar Puglia Lecce Sez.II 04.11.2022 n.1750).

#### MOTIVI

Con avviso del 7 agosto 2023, codice procedura a con prot. n. MASE-2023-0129767, è stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale (artt. 20 e ss. del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.) relativa al progetto per la realizzazione di un Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU), da parte della Società Sorgenia Renewables S.r.l. (con sede legale in Milano (MI) Via Algardi, 4 CAP 20148), come da documentazione pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9964/14682>), trattandosi di progetto che rientra nell'obbligo di sottoposizione a preventivo e vincolante procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di competenza nazionale ai sensi degli artt.21 e ss. e Allegato II alla Parte II, punto 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. così descritto *compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al punto 2, denominata „impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”, nonché “tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1. denominata Generazione*

*di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis, sopra dichiarato.*

*Il progetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU) per una potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili, da realizzare nei Comuni di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri (SU).*

Il progetto appare quindi rientrare: tra quelli ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a: Generazione di energia elettrica da fonte eolica su terraferma”, ma per quanto emerge dall’esame della relativa documentazione presente numerosi profili di criticità, come di seguito specificatamente argomentato.

### **PRODUCIBILITA' DELL'IMPIANTO E INTERFERENZE CON ALTRI PROGETTI**

La Relazione sulla valutazione della risorsa eolica ed analisi di producibilità (Elaborato COL-19), riporta quanto segue:

*“Dalle informazioni pubbliche e dalle ortofoto satellitari disponibili non si rilevano alcuni impianti in esercizio nelle vicinanze di quello di progetto.”*

A tal proposito e anche in relazione alle interferenze di carattere progettuale si ritiene che l’analisi del progetto nella sua interezza, non possa prescindere dallo studio di ulteriori progetti della stessa natura già presentati o di imminente presentazione al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR).

Allo stato attuale il Comune di Villanovaforru è interessato dai seguenti progetti:

1. Progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU). Codice procedura ID\_VIP/ID\_MATTM 9713. Società Proponente Asja Serra S.r.l.
2. Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "Marmilla", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furti (SU). – Codice Procedura 9789. Società Proponente ENGIE TREXENTA S.r.l.

3. Progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU). Codice Procedura 9984. Società Proponente SORGENIA RENEWABLES S.r.l.;
4. Progetto di impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei territori dei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru. Codice Procedura 10105. Società Proponente Marte S.r.l.;

Ed allora, data la sussistenza di numerosi progetti e impianti produttivi di energia da fonti rinnovabili nell'area interessata, già esistenti, l'odierno intervento deve essere considerato nella sua unitarietà (con eventuali opere connesse) e cumulativamente, comprendendo anche quanto già sussistente, al fine di valutare il richiamato impatto complessivo sull'ambiente e sulle relative componenti (cfr. Corte di Giustizia CE, Sez. III, 25 luglio 2008, n. 142; Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07; Cons. Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2020 n. 210; T.A.R. Sardegna, sez. II, 6 febbraio 2012, n. 427; Trib. Sup. Acque pubbliche, 14 ottobre 2015, n. 263).

Peraltro sempre a tal proposito deve evidenziarsi che non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (cfr. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418, T.A.R Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

### **AMBITI TUTELATI**

L'ampia area individuata ai fini del progetto di centrale eolica risulta interessata da numerosi ambiti tutelati con vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.142, comma 1°, lettere c (sponde dei metri 150 dai corsi d'acqua "Riu Lacus", "Riu Acqua Sassa", "Riu Sa Figu", "Funtana Su Conti" e "Riu Sassuni", "Riu Melas", "Riu Gora de s'Arreigi", "Riu sa Figu", "Riu Mitza su Canneddu"), g (boschi e macchia mediterranea), del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.);

Non solo, come può rilevarsi dai documenti dello studio di impatto ambientale (S.I.A.), nell'intervento proposto non viene adeguatamente considerato che l'area interessata dal progetto presenta numerosi siti qualificati beni culturali per ciò stessi tutelati con vincolo culturale (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel territorio comunale di Villanovaforru sono presenti l'insediamento rurale, il nuraghe e il villaggio nuragico di Genna Maria, l'insediamento nuragico, punico e romano di Pinna Maiolu (D.M. 12 gennaio 1982), l'insediamento preistorico (Cultura di Bonnannaro) di Perdu Porcu, l'insediamento con nuraghe di Mori Siliqua, l'insediamento



protostorico di Santu Antiogu, senza poi considerare il coinvolgimento nel territorio comunale di Lunamatrona è presente la la Tomba dei Giganti di su Cuaddu de Nixias.

Ancora, non viene data adeguata rilevanza alla circostanza che, nell'area del progetto, ricade anche la zona di protezione speciale (Z.P.S.) "Giara di Siddi" (codice ITB043056) ai sensi della direttiva n. 09/147/CE sulla salvaguardia dell'avifauna selvatica ed inoltre non è stato adeguatamente considerato che il cavidotto MT interessa un'area a pericolosità idraulica molto elevata Hi4 del vigente piano stralcio di assetto idrogeologico (P.A.I.).

Infine, ma non per importanza, si sottolinea che la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri risulta particolarmente evidente in tutta l'area.

Il complesso nuragico di **Genna Maria**, portato alla luce intorno agli anni '70, è costituito da un nuraghe centrale risalente all'età del bronzo antico-medio, attorno al quale sorgono le torri e l'antemurale di difesa. L'edificato nuragico è ricompreso all'interno di un antemurale, che in parte fu smontato nella successiva età del Ferro per la realizzazione di strutture abitative di pianta rettangolare, che vennero edificate sopra strati di crollo dell'età del Bronzo. Fuori dalla città fortificata vi sono i resti delle capanne adibite ad abitazione, dei luoghi di riunione e dei laboratori artigiani per le ceramiche e la metallurgia, abbandonati intorno al IX-VIII secolo.

In età punica il sito fu rioccupato e adibito a luogo di culto.

Il nome "Genna Maria" significa "porta dei mari", molto probabilmente perché dal colle omonimo si riesce a vedere sia il mare di Oristano sia quello di Cagliari. In tutte le aree degli scavi e nella collina di "Genna Maria" è stata effettuata un'importante opera di rimboschimento e se prima il paesaggio risultava brullo e spoglio, ora si configura come un Parco Archeologico di grande interesse culturale e naturalistico.

Con Decreto SR-SAR|09/08/2023|DECRETO COREPACU 70, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, su proposta della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, **ha dichiarato l'immobile denominato "Nuraghe Genna Maria", di proprietà del Comune di Villanovaforru, e sito nei Comuni di Villanovaforru e di Collinas, e distinto al catasto di Villanovaforru Foglio 4, Mappali 9 e 294 e al catasto di Collinas, Foglio 21, Mappali 186, 188, 190, 191, sito di particolare interesse archeologico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.**

Il Nuraghe "Genna Maria" è inoltre compreso nei 32 siti ammessi nel 2021 all'attenzione della commissione UNESCO. Tali siti sono stati scelti per la loro altissima qualità monumentale e culturale e per i caratteri di unicità e alta capacità di rappresentare la vasta categoria della monumentalità di periodo nuragico sviluppatasi in Sardegna durante l'età del bronzo.

Sono in corso gli studi propedeutici alla creazione del *Dossier* definitivo, che tiene conto del *Preliminary Assesment* all'interno del quale sono sintetizzati i valori universali del patrimonio di

epoca nuragica per l'ammissione al "patrimonio dell'umanità", e che porterà, a seguito delle fasi previste dalla normativa, alla candidatura Unesco.

Il paesaggio storico assume un'importanza centrale e secondo i parametri di valutazione dell'Unesco, è indispensabile che i siti oggetto di candidatura siano circondati da un'ampia area di protezione e tutela, espressione della cura e della considerazione loro assegnata innanzitutto dalle comunità e dagli enti locali.

L'analisi dei territori circostanti i siti candidati Unesco comporta l'individuazione di una serie di perimetri che, tracciati sulle carte topografiche, interpretano l'insieme dei valori costituiti non solo dal sito in sé ma soprattutto dai beni culturali al contorno, dalle "unità paesaggistiche" di riferimento, degli assetti naturalistici, orografici e idrogeologici, dalla rete dei percorsi storici e dalle rispettive monumentalità diffuse appartenenti alle più diverse epoche storiche e infine, ma non certo ultimo, dalle relazioni visive e percettive tra i siti Unesco e gli elementi eminenti appartenenti alle citate categorie.

L'Unesco raccomanda di individuare gli elementi di "pressione" oggi esistenti e di provvedere all'eliminazione

ovvero alla riduzione dei loro impatti e alla mitigazione delle influenze negative che possano essere da loro apportate verso l'intero comparto.

Si definiscono tre perimetri attorno ai beni candidati, ciascuno con differenti caratteristiche:

- la CORE ZONE genera un perimetro prossimo al bene, corrispondente al vincolo archeologico, se esistente, al vincolo di 100 metri dal bene in altri casi, quindi alla delimitazione delle aree a rischio archeologico. Nelle Core Zone vige il regime di vincolo ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale Sardegna e della competente Soprintendenza.
- la BUFFER ZONE individua un'ampia fascia territoriale di pertinenza del sito candidato, disegnata al fine di ricomprendere al suo interno i siti di carattere culturale, monumentale, archeologico, paesaggistico, naturalistico in relazione originaria o attuale con il sito. I valori di carattere percettivo sono tutelati all'interno di tale perimetro. La Buffer Zone include al suo interno eventuali ulteriori aree di rispetto o di attenzione esistenti (indicate ad esempio dai piani di assetto idrogeologico, da aree di rispetto naturalistico, ecc.) e indica alle comunità locali i comportamenti corretti e le attenzioni da assumere, in prospettiva anche sul piano urbanistico;
- le ZONE DI DESIGNAZIONE PROTETTIVA sono individuate nel territorio esterno alle Buffer Zone al fine di tutelare l'integrità paesaggistica e culturale in generale, con particolare attenzione al mantenimento dei tradizionali paesaggi agrari e agropastorali, alle attività compatibili e proprie delle comunità insediate, alla preservazione dei più generali equilibri di ampia scala presenti nel territorio, al di là dei semplici confini amministrativi, e con il fine di generale una adeguata introduzione al comparto Unesco candidato. All'interno di tale zona sono raccomandate particolari attenzioni ai

sistemi comunicazione, alle infrastrutture, alla dislocazione di attività ricettive, alla rinaturalizzazione di aree oggetto di precedenti azioni negative o impatti. L'ampiezza delle Zone di Designazione Protettiva, entro cui non vige alcuna norma specifica, è garanzia e dimostrazione della qualità dei territori candidati alle liste Unesco, nonché delle attenzioni applicate verso di esse dalle comunità locali.

Sono in corso di valutazione, a cura del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell'Università di Cagliari (DICAAR), i perimetri di tutela (zone Core e Buffer) e le azioni tese a migliorare ulteriormente l'organizzazione paesaggistica del territorio al contorno del sito di Genna Maria, quindi le dotazioni infrastrutturali dell'area archeologica.

Il DICAAR esprime le seguenti criticità:

*Il progetto definitivo di Impianto Eolico redatto da Sorgenia Renewables S.R.L. di Milano, in particolare a seguito dell'esame delle tavole COL-05 (5-5-2023), evidenzia interventi assolutamente incompatibili con i valori di tutela del sito di Genna Maria e dei territori circostanti inclusi nel programma di candidatura Unesco.*

*Rimandando alle valutazioni tecniche di dettaglio degli apparati previsti si rileva che:*

*- La prevista presenza di pale eoliche-aerogeneratori di grande dimensione è causa di un impatto visivo diretto sul complesso monumentale di Genna Maria, capace di distruggere l'armonia percettiva che da esso si gode verso i territori circostanti, sostanzialmente integri sul piano paesaggistico.*

*- La previsione delle nuove viabilità inserite in progetto costituisce pregiudizio degli attuali assetti organizzativi del territorio, testimonianza di assetti storici e basati su una limitatissima viabilità locale, ad oggi perfettamente funzionale alle attività agro-pastorali, produttive e ricettive esistenti. Il delicato restauro di tale viabilità esistente, con primario riguardo verso i numerosissimi ulteriori siti di interesse culturale, di epoca nuragica, antica, medievale e moderna, sarà misurata e corredata di elementi progettuali funzionali a mantenere le originarie armonie dei luoghi. Gli interventi previsti nel progetto Sorgenia sono assolutamente estranei a tali logiche e pertanto impattanti negativamente sugli equilibri paesaggistici e culturali del territorio in relazione con il sito di Genna Maria.*

*- Linee di cavidotti, piazzole, aree di cantiere sono causa di ulteriori modifiche non compatibili con i su elencati lineamenti paesaggistici.*

*Si segnala agli Enti Locali che il progetto costituisce grave pregiudizio nel processo di candidatura UNESCO in corso.*

Si ricorda che l'art. 6, comma 1°, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 91/2022, in relazione all'installazione di **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** è stata individuata una "**fascia di rispetto** ... determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela **di sette chilometri per gli impianti eolici** e di

un chilometro per gli impianti fotovoltaici”. Successivamente, con l’art. 47, comma 1°, del decreto-legge n. 13/2023, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge n. 41/2023, **la fascia di tutela è stata ridotta a “tre chilometri” per gli impianti eolici e a “cinquecento metri” per gli impianti fotovoltaici.**

Detta **fascia di rispetto** risulta, quindi, nel caso di specie **estesa tre chilometri dal limite delle zone tutelate con vincolo culturale** (artt. 10 e ss. del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) **e/o con vincolo paesaggistico** (artt. 136 e ss. e 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.): nel caso concreto, un aerogeneratore è previsto a soli 750 metri dal Nuraghe Genna Maria. In ogni caso, **la visibilità di detti aerogeneratori alti oltre 200 metri sarebbe ben presente in tutta l’area.**

## **SHADOW-FLICKERING, IMPATTO ACUSTICO E FABBRICATI RICETTORI**

La Relazione\_shadow flickering (Elaborato COL-56.00), riporta: *“Allo scopo di valutare l’impatto indotto sugli edifici da parte dell’impianto eolico in progetto, sono stati individuati i ricettori potenzialmente sensibili presenti in un’areale corrispondente all’involuppo delle aree buffer circolari di raggio pari a 10 volte il diametro del rotore (nel caso in esame 1700 m) del modello di aerogeneratore previsto in progetto (D pari a 170 m)”[...] “Di seguito sono riportati i riferimenti geografici dei potenziali ricettori individuati nel buffer sopra specificato.”*



Tabella 5-1: Ricettori considerati

Ricettore	Coordinate UTM-WGS 84 fuso 33		Categoria catastale	Comune
	Est	Nord		
RC 01	481892	4389518	A3	Gonnostramatza
RC 02	483639	4388920	A3	Collinas
RC 03	488715	4388525	A4	Lunamatrona
RC 04	487665	4387165	A3	Villanovaforru
RC 05	487543	4387182	A3	Villanovaforru
RC 06	484082	4391080	A4	Gonnostramatza
RC 07	484071	4391059	A4	Gonnostramatza
RC 08	483370	4390793	A4	Gonnostramatza
RC 09	485521	4388843	A2	Collinas
RC 10	486748	4387875	A2	Collinas
RC 11	488467	4386704	B1	Villanovaforru
RC 12	488487	4386708	B1	Villanovaforru
RC 13	488591	4386763	A2	Villanovaforru
RC 14	488366	4386480	A3	Villanovaforru
RC 15	488279	4386985	A3	Villanovaforru
RC 16	488361	4386908	A2	Villanovaforru
RC 17	488355	4387022	B5	Villanovaforru
RC 18	488563	4387006	A2	Villanovaforru

Analogamente la relazione sull’impatto acustico (Elaborato COL-49.00) riporta: *“Nell’area oggetto di indagine sono stati individuati una serie di ricettori, che possono essere coinvolti nelle emissioni sonore prodotte dalle turbine eoliche.”*

Tabella 4: Ricettori considerati nel modello matematico

RC	Comune	Foglio	Particella	Categoria	UTM WGS84 33N Est(m)	UTM WGS84 33N Nord(m)
RC01	Gonnostramatza	1800	257	A03	481891.486	4389517.573
RC02	Collinas	1200	297	A03	483638.916	4388919.100
RC03	Lunamatrona	400	250	A04	488714.465	4388524.310
RC04	Villanovaforru	400	285	A03	487664.978	4387164.569
RC05	Villanovaforru	400	294	A03	487542.676	4387181.830

In entrambe le analisi condotte (shadow-flickering e impatto acustico) appare del tutto superficiale lo studio condotto sui ricettori. Non si rilevano infatti le distanze tra gli stessi e gli aerogeneratori, né si evince il conseguente rispetto delle prescrizioni dettate dalle normative di riferimento.

Non vi è poi traccia del rispetto delle distanze imposte dalla D.G.R. RAS n.59/90 2020 e s.m.i. recante . “Indicazione per la realizzazione di impianti eolici in Sardegna” e segnatamente dal punto 4.3.3 “Distanze di rispetto dagli insediamenti rurali” che prevede:

*“Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:*

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);
- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;
- 700 metri da nuclei e case sparse nell’agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all’art. 82 delle NTA del PPR.”

La Relazione sull’impatto acustico, nel dettaglio, fa espresso riferimento ai limiti di accettabilità stabiliti a livello Nazionale dall’art. 6 comma 1 del D.P.C.M. 01/03/91. Più precisamente riporta:

*“I comuni coinvolti dalla presente relazione sono Collinas, Villanovaforru, Gonnostramatza e Lunamatrona. Questi comuni non hanno ancora adottato il Piano di Classificazione Acustica del Territorio, per cui abbiamo la situazione riportata nella tabella seguente*

**Tabella 3: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi\***

<b>Zona di appartenenza</b>	<b>Limite diurno</b>	<b>Limite notturno</b>
Tutto il territorio nazionale	70 dBA	60 dBA
Zona A (DM n. 1444/68)	65 dBA	55 dBA
Zona B (DM 1444/68)	60 dBA	50 dBA
Zona esclusivamente industriale	70 dBA	70 dBA

\* Limiti provvisori in mancanza di Classificazione Acustica - Art. 6 DPCM 1Marzo 1991

Eppure deve invero evidenziarsi che a differenza di quanto erroneamente considerato in fase progettuale e di studio dell'impatto acustico dell'opera con Deliberazione del C.C. n. 38 del 02.11.2006 il Comune di Villanovaforru ha provveduto ad approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della legge n. 447/1995.

In particolare il PCA del Comune di Villanovaforru, nelle relative NTA, riporta i seguenti limiti di accettabilità:

*Valori limite di emissione - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

*Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (6.00-22.00)	Notturno (22.00-6.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55

V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI- aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti suddetti sono inferiori rispetto a quelli considerati in fase di Studio di impatto acustico e pertanto lo stesso è da ritenersi **non attendibile**, tanto più che la relazione riporta: “*Non essendovi un Classificazione Acustica non è possibile confrontarsi con i limiti di Emissione, mentre possiamo analizzare quelli di Immissione e Differenziali.*”

### **PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO**

Nel progetto non si considera adeguatamente che il piano particellare di esproprio descrittivo di cui all’Elaborato COL-12, riporta molteplici particelle interessate dall’opera intestate al Comune di Villanovaforru, tra le quali quelle censite al NCT foglio 4 261-263-334-336-338-340-342-344-346-350-351-352-353-356-357-363-365, e sotto tale profilo si richiama il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità che così dispone:

*art. 4. Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari*

*1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione.*

*2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per seguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.*

### **CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

La prevista realizzazione del \* Thyrranian Link, il nuovo doppio cavo sottomarino di Terna s.p.a. con portata 1000 MW, 950 chilometri di lunghezza complessiva, da Torre Tuscia Magazzeno (Battipaglia – Eboli) a Termini Imerese, alla costa meridionale sarda, del \* SA.CO.I. 3, l’ammodernamento e potenziamento del collegamento fra Sardegna, Corsica e Penisola con portata 400 MW, oltre \* il già esistente SA.PE.I. con portata 1000 MW, comporterà per la Sardegna collegamenti con una portata complessiva di 2.400 MW.

Orbene al 20 maggio 2021, risultavano presentate ben 21 istanze di pronuncia di compatibilità ambientale di competenza nazionale o regionale per altrettante centrali eoliche, per una potenza complessiva superiore a 1.600 MW, corrispondente ad un incremento del 150% del già ingente comparto eolico “terrestre” isolano, con l’interessamento di più di 10 mila ettari di boschi e terreni agricoli, oltre ottanta richieste di autorizzazioni per nuovi impianti fotovoltaici.

Le istanze di connessione di nuovi impianti presentate a Terna s.p.a. (gestore della rete elettrica nazionale) al 31 agosto 2021 risultavano complessivamente pari a 5.464 MW di energia eolica + altri 10.098 MW di energia solare fotovoltaica, cioè 15.561 MW di nuova potenza da fonte rinnovabile, a



cui devono sommarsi i diciannove progetti per centrali eoliche offshore finora presentati, che dichiarano una potenza pari a 13.185 MW.

Complessivamente si tratterebbe di 28.746 MW, cioè quasi quindici volte i 1.926 MW esistenti ( cfr. dati Terna : 1.054 MW di energia eolica + 872 di energia solare fotovoltaica), che non potranno essere tutti utilizzati in Sardegna, non potranno essere trasferiti verso la Penisola, non potranno essere conservati, ed allora ed in detti termini si potrebbe dar luogo alla creazione di nuova energia pagata dal gestore unico della Rete cioè dalla collettività, ma che in definitiva andrà dispersa.

Anche sulla scorta di tali considerazioni l'Amministrazione Comunale ritiene che debba imporsi il radicale diniego di approvazione del progetto, in quanto gravemente carente "*... con riferimento all'esame delle incidenze afferenti sia all'uso delle risorse naturali, sia al rumore ed alle emissioni in atmosfera, dovute alla realizzazione del cavidotto, della stazione elettrica e della nuova viabilità. L'impatto è stato negativamente apprezzato in ragione della negativa incidenza sul tessuto storico-archeologico della zona, attraversata da antichi tratturi, nonché in rapporto con le infrastrutture e le opere esistenti. Infine, è stata riscontrata la sua potenziale lesività per la fauna esistente....Al riguardo, giova richiamare il quadro, normativo e giurisprudenziale, di riferimento. Il sistema delineato nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia "energia", vincolante anche per le Regioni a statuto speciale; nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici (Corte Costituzionale, sentenze n. 275 del 2011 e n. 224 del 2012). Secondo la Corte, la "ratio ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse" (Corte Cost., sentenza n. 224 del 2012, cit.). Tali considerazioni sono state approfondite dalla Corte nella sentenza n. 199 del 2014, chiarendo che l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è volto, "da un lato, a realizzare le condizioni affinché tutto il territorio nazionale contribuisca all'aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili, inclusa l'energia eolica, sicché non possono essere tollerate esclusioni pregiudiziali di determinate aree; dall'altro lato, a evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio (ex plurimis, sentenze n. 224 del 2012, n. 308, n. 275, n. 192, n. 107, n. 67 e n. 44 del 2011, n. 366, n. 168 e n. 124 del 2010, n. 282 del 2009)". In tale ottica la Corte ha attribuito un particolare rilievo alle "Linee Guida" approvate in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di "assicurare un corretto inserimento degli*

*impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Le norme richiamate prevedono che le Regioni possano procedere soltanto alla individuazione dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti in attuazione della normativa summenzionata, atteso che la ratio del criterio "residuale" deve essere individuata nel "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea" (sentenza n. 224 del 2012). Le predette "Linee guida" sono state adottate con il decreto interministeriale 10 settembre 2010, il quale, all'allegato 3 (paragrafo 17), indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Per quanto qui interessa, i parr. 14 e ss. dell'Allegato disciplinano in dettaglio "l'avvio e lo svolgimento del procedimento unico" di autorizzazione. Ai sensi del par. 14.9, "In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa: a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto". Secondo l'Allegato 4, "L'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche" (par. 3). Inoltre, "Un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione [...]" (par.3.1). Viene in particolare precisato che "L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioè della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto è chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovrà essere riportata su un supporto cartografico alla scala*

*opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto; b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture" (par. 3.1.). È pertanto evidente che, secondo le richiamate Linee Guida, l'ambito da considerare ai fini del corretto inserimento nel territorio degli impianti per la produzione di energia eolica è ben più ampio di quello direttamente interessato dalla presenza di vincoli e che, comunque, i beni da considerare ai fini della valutazione rimessa al Ministero non sono soltanto quelli paesaggistici ma anche quelli culturali, entrambi, peraltro, facenti parte del patrimonio culturale della Nazione (art. 2 del d.lgs. n. 42 del 2004)...(cfr.T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 26 aprile 2023, n. 2541) .*

Perciò si ritiene che l'intervento in esame contrasti con le istanze di tutela paesaggistica emergenti all'interno dell'ambito in cui l'Amministrazione ha riscontrato alcuni significativi caratteri, tipici del territorio d'interesse con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie, per i quali i sopra indicati siti sono stati designati.

La progettata collocazione degli elementi dell'impianto, oltre ad essere ritenuta produttiva di un impatto potenzialmente nocivo per habitat di molte specie di volatili ivi stanziati, tale da poter intralciare i loro processi migratori, non appare essere stata correttamente valutata in relazione ai seguenti elementi: a) la tessitura storico-archeologica, sia vasta che minuta, esistente; b) l'eventuale struttura peri-urbana diffusa o di aggregazione lineare recente; c) le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali; d) l'impatto visivo degli aerogeneratori sui beni tutelati ai sensi della parte seconda e terza del D.lgs. 42/2004, per le porzioni rientranti nelle aree contermini.

In conclusione, in una valutazione comparativa degli interessi coinvolti a riguardo del progetto in esame, gli elementi storico - identitari del paesaggio e la "frattura" che si determinerebbe nei caratteri paesaggistici dei luoghi, con il conseguente impoverimento, se non addirittura con la disgregazione dei valori panoramici che caratterizzano l'area, fondano quindi il giustificato, logico e ragionevole diniego dell'Amministrazione Comunale.

### **Elenco degli allegati:**


Allegato 1 - Carta IGM dei siti archeologici

Allegato 2 - Catalogo dei siti archeologici

Allegato 3 – Deliberazione C.C. n. 38 del 02.11.2006 – Approvazione definitiva del PCA

Il Sindaco  
*Maurizio Onnis*

VILLAMAR



**CATALOGO DEI SITI ARCHEOLOGICI**  
**CENSITI NEL TERRITORIO DI VILLANOVAFORRU**

**1. Villanovaforru, Genna Maria.** Insediamento rurale con nuraghe e villaggio nuragico (39° 38' 04.5<sup>2</sup> N, 008° 51' 15.7<sup>2</sup> E); Foglio 4, mapp. 9-10. Le indagini di scavo hanno avuto inizio nel 1969 e si sono protratte fino ai primi anni '90 sotto la direzione di Enrico Atzeni con la collaborazione di Ubaldo Badas e Mauro Perra. Un primo insediamento del Bronzo Medio è stato rimaneggiato e ricoperto dalle strutture dell'insediamento nuragico vero e proprio (XIV sec. a. C.), caratterizzato da una struttura trilobata munita di rifascio e circondata da una ulteriore cinta muraria munita di torri in aggetto. Fra la fine dell'XI ed il X sec. a. C., un episodio non chiarito in tutte le sue implicazioni causa il crollo delle strutture nuragiche. Successivamente, verso gli inizi del IX secolo a. C., le murature residue dell'antemurale e i resti dell'aggregato capannicolo coevo al nuraghe sono ricoperti dai muri di un abitato della Prima età del Ferro. Alla fase di vita intensa di questa comunità nuragica succede un violento incendio (fine IX sec. a. C.) testimoniato dalla carbonizzazione delle coperture lignee e dai muri arrossati delle case. Gli scavi hanno documentato un lungo periodo di abbandono del colle di Genna Maria e tracce sporadiche della presenza umana nell'area sud-orientale del villaggio negli strati che coprono l'incendio delle capanne. Fra queste una *pilgrim flask* ed una brocca nuragica d'imitazione fenicia (VIII sec. a. C.). In età punica (IV sec. a. C.), le strutture già collassate della torre centrale e del cortile sono state riutilizzate come luogo di culto dedicato a Demetra e poi Cerere. Tale culto pagano perdura fino al VII secolo d. C. in piena età bizantina.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; U. Badas, *Genna Maria – Villanovaforru (Cagliari). I vani 10/18. Nuovi apporti allo studio delle abitazioni a corte centrale, La Sardegna nel Mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C.*, Atti del II Convegno di Studi <<Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo>>, Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986, Cagliari 1987, pp. 133-146; C. Lilliu – L. Campus – F. Guido – O. Fonzo – J. D. Vigne, *Genna Maria. Il deposito votivo del mastio e del cortile*, Cagliari 1993.

**2. Villanovaforru, Sa Sedda 'e Maria Usai.** Modesto insediamento di età romana (circa 40 are), identificato sulla base della dispersione di materiale archeologico (ceramiche ecc.), scomparso a seguito di intensi lavori agricoli, Foglio 2, mapp. 184, 189, 246.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

**3. Villanovaforru, Pinn'e Maiolu.** Consistente insediamento di età nuragica, punica, romana e con frequentazione in età medievale e moderna, Foglio 6, mapp. 607, 472, 608, 718, 719, 471, 8, 4, 1 (in parte). La località si trova nell'attuale centro abitato di Villanovaforru, alla sua periferia NNE, compresa tra le quote 330 e 310 slm, ed è estesa 10.000 mq. Sono state effettuate diverse campagne di scavo susseguite dal 1984 e, con diverse interruzioni, proseguite fino al 2001 ("Progetto Marmilla", promosso da Archeologia Viva e sostenuto dall'ESIT e dal Comune di Villanovaforru). Il sito è di grande interesse scientifico e culturale data la sussistenza di un abitato protostorico riferibile ad un nuraghe complesso e ad un villaggio nuragico coevi a quello del non lontano colle di

Genna Maria. Il 12/01/1982 i mappali suddetti sono stati sottoposti a vincolo con decreto ministeriale in base alla legge 1/6/ 1939 n. 1089.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198.

**4. Villanovaforru, Piazza Costituzione.** Insediamento preistorico del Neolitico Medio (V millennio a.C.) rinvenuto in occasione del rifacimento della pavimentazione della suddetta piazza nel centro storico del paese. L'abitato è caratterizzato dalla dispersione in superficie di schegge e strumenti in ossidiana del Monte Arci e scarsi reperti ceramici.

**5. Villanovaforru, Perdu Porcu.** Insediamento o tomba di età preistorica (Cultura di Bonannaro, 2300-2000 a. C.) disposto sul pendio collinare del rilievo omonimo esposto a Ovest e poco distante da una sorgente. A seguito delle intense lavorazioni agricole è oggi scomparsa ogni traccia superficiale del sito. Foglio 4, mapp. 123-124-125. In superficie sono state recuperate numerose punte foliate e peduncolate in ossidiana e frammenti fittili riferibili alla suddetta facies del Bronzo Antico isolano.

**6. Villanovaforru, Marramutta.** Insediamento protostorico collinare riferibile alle fasi iniziali del Bronzo Medio (XVIII-XVII sec. a. C.), Foglio 8, mapp. 132-133. Sulla sommità del rilievo a 385 m slm, si individuano i resti molto degradati di un nuraghe in marna calcarea. Intorno al nuraghe sono stati raccolte ceramiche d'impasto, intonaci d'argilla con impronte straminee, strumenti litici e resti di pasto. Le indagini del Porru in occasione della sua tesi di laurea indicano la presenza di embrici e stoviglie di età romana evidenziando la presenza di un insediamento perdurato fino a quell'epoca.

E. Atzeni – U. Badas – A. Comella – C. Lilliu, Villanovaforru, in *L'Antiquarium Arborense e i civici musei archeologici della Sardegna*, Sassari 1988, pp. 181-198; C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

**7. Villanovaforru, Mori Siliqua.** Insediamento con nuraghe di cui si conserva un unico filare di un monotorre del diametro di circa 9 metri, Foglio 10, mapp. 211, 217, 220, 222. Sono stati rinvenuti, in superficie, macinelli di lava basaltica. Intorno al nuraghe sono stati rinvenuti, sparsi sulla superficie di quasi un ettaro, frammenti di embrici e ceramiche di età romana.

C. Porru, *Saggio di catalogo archeologico sul foglio 225 della carta d'Italia, Quadrante I, tavolette SE-NE*, Tesi di Laurea, Università di Cagliari, Anno Accademico 1946-47.

**8. Villanovaforru, Prascocca.** Vasta area funeraria con rito ad inumazione ed incinerazione, devastata dai clandestini e dai lavori agricoli, utilizzata in età punica e romana dal III sec. a.C. fino ad età imperiale, Foglio 13, mapp. 53. Un intervento d'emergenza a seguito di violazioni ha

consentito lo scavo di alcune tombe ad inumazione di età romana. I reperti sono oggi esposti nel Civico Museo Archeologico “Genna Maria” di Villanovaforru.

**9. Villanovaforru, Baccus Simeone.** Insediamento protostorico collinare, oggetto di intervento d'emergenza per il recupero di un ripostiglio di bronzi datato al Bronzo Finale (XI-X sec. a. C.), Foglio 16, mapp. 24. All'interno di un vaso sono stati rinvenuti frammenti di lingotti “a pelle di bue” (oxhide ingots), panelle e frammenti vari. I lingotti oxhide analizzati dal Dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari e sono compatibili con miniere localizzate nei monti Troodos dell'isola di Cipro.

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 26, pp. 216-218.

**10. Villanovaforru, Santu Antiogu.** Insediamento protostorico al confine con il territorio del Comune di Sanluri, presso i ruderi della chiesa omonima di S. Antiogu, foglio 16, mapp. 47-48. L'abitato ha restituito frammenti ceramici riferibili a fasi nuragiche comprese fra il Bronzo Medio (XVI sec. a. C.) e la Prima Età del Ferro (X-IX sec. a.C.).

F. Lo Schiavo, A. Guumlia-Mair, U. Sanna, R. Valera, , *Archaeometallurgy in Sardinia from the origin to the Early Iron Age*, Monographies Instrumentum 30, Montagnac 2005, archaeological file 28, p. 219.

# COMUNE DI VILLANOVAFORRU

## Provincia del Medio Campidano

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 Del 02-11-06

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 447/1995.-

L'anno duemilasei il giorno due del mese di novembre alle ore 12.00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>PISTIS MARIANO</b>	<b>P</b>	<b>PILLONI MARIO</b>	<b>P</b>
<b>SURRACCO MARIA GRAZIA</b>	<b>P</b>	<b>CADEDDU LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>CADEDDU FRANCESCO</b>	<b>A</b>	<b>TATTI PIERO</b>	<b>P</b>
<b>PUSCEDDU CATERINA</b>	<b>P</b>	<b>TUVERI ALDO</b>	<b>P</b>
<b>FARRIS IGNAZIO</b>	<b>P</b>	<b>PUXEDDU PAOLO</b>	<b>A</b>
<b>BOI LUIGI</b>	<b>P</b>	<b>PUSCEDDU GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>VACCA GIUSEPPE</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor PISTIS MARIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario D.ssa SOTGIU ISABELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la Giunta Regionale con deliberazione n. 34/71 del 29.10.2002 (pubblicata sul BURAS del 03.12.2002) ha emanato le "Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447 - art. 6 - comma 1 - lett. a);
- alla deliberazione sopra citata è allegato il Documento Tecnico col quale vengono indicati i criteri metodologici generali da seguire per la redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio comunale;
- nel Documento Tecnico si precisa che la stesura del progetto del Piano di Classificazione Acustica deve essere affidato ad un gruppo di lavoro del quale facciano parte un tecnico competente in acustica ambientale, iscritto o nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale della Regione Sardegna istituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 31/7 del 18.07.2000, ovvero nell'elenco di altra Regione italiana, ed un esperto in pianificazione territoriale;
- l'Amministrazione Comunale ha inteso recepire la deliberazione n. 34/71 della Giunta Regionale ed in particolare provvedere entro i termini stabiliti nella stessa ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva;
- per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'adozione della bozza definitiva di zonizzazione di cui sopra entro 15 mesi dalla data di pubblicazione sul BURAS della Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, che rende esecutiva la deliberazione della Giunta Regionale;
- le Province, nel caso di Comuni inadempienti, esercitano, in base a quanto disposto dal citato Documento Tecnico, il potere sostitutivo attraverso la nomina di un Commissario ad-acta e tutte le relative spese sono a carico dell'Amministrazione Comunale inadempiente;
- il termine per adempiere, inizialmente previsto alla data del 03.03.2004, è scaduto il 03.03.2006, inoltre vi è la possibilità di richiedere alla Provincia una proroga non superiore a novanta giorni;
- con deliberazione n. 5 del 20.01.2004 la Giunta Municipale ha stabilito:
  - a) di inoltrare apposita istanza di finanziamento alla R.A.S. - Ass.to della Difesa dell'Ambiente al fine di reperire la somma necessaria per la stesura del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995;
  - b) di inoltrare istanza alla Provincia di Cagliari tendente ad ottenere una proroga di giorni novanta sulla scadenza del termine stabilito per l'approvazione del Piano in argomento;
  - c) di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva per l'attuazione della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Professionista da incaricare per la stesura del Piano;
- con determinazione n. 61/021/T del 13.02.2004 si è provveduto a conferire all'Ing. Gabriele Lecca di Assemini (CA) l'incarico per la Predisposizione del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi della Legge n. 447/1995 e ad approvare lo schema di convenzione disciplinate l'espletamento dell'incarico;
- in data 17.05.2004 l'Ing. Lecca ha trasmesso a questo Comune la prima bozza degli elaborati previsti;
- in data 12.11.2004 si è tenuta la conferenza di servizi con i rappresentanti dei Comuni limitrofi al fine di raccogliere, attraverso apposito verbale, eventuali osservazioni ed indicazioni in merito alla proposta di zonizzazione acustica del proprio territorio;
- in data 16.11.2004 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa, della relazione tecnica e del verbale della conferenza di servizi di cui sopra alla A.S.L. n. 8 - Presidio Multizonale di Prevenzione;

- la A.S.L. n. 8 – Presidio Multizonale di Prevenzione di Cagliari ha espresso parere favorevole in data 12.01.2005, giusta nota pervenuta in data 17.01.2005, prot. n. 160;
- con deliberazione C.C. n. 2 del 01.03.2005 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto ai sensi della Legge n. 447/1995;
- a termini di legge la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2005 al 07.04.2005;
- in data 03.05.2005 si è provveduto a trasmettere copia della bozza di zonizzazione in narrativa e della documentazione a questa allegata alla Provincia di Cagliari;
- la Provincia di Cagliari – Ass.to Ambiente – Settore Ecologia – Centro Monitoraggio Qualità Aria ha espresso parere sfavorevole in data 13.06.2005, nota prot. n. 24997, per l'assenza di alcuni requisiti previsti dalle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 34/71 del 29.10.2002;
- a seguito della pubblicazione nel BURAS n. 32 del 21.10.2005 della deliberazione G.R. n. 30/9 del 08.07.2005, con la quale sono stati emanati i “Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico” ai sensi dell'art. 4 della Legge quadro 447/95, abrogando contestualmente le precedenti disposizioni, si è reso necessario adeguare ed integrare la bozza di classificazione acustica precedentemente sviluppata;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 8 del 02.03.2006 si è provveduto ad approvare la bozza di zonizzazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari nella relazione istruttoria datata 08.06.2005;
- la suddetta bozza e la relativa delibera di adozione sono rimaste in pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07.03.2006 al 22.04.2006;
- in data 08.03.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto all'A.R.P.A.S. ed ai Comuni limitrofi e che ad oggi non sono pervenute osservazioni da parte dei suddetti Enti;
- in data 31.05.2006 si è provveduto a trasmettere la bozza di zonizzazione di cui in oggetto alla Provincia di Cagliari – Ass.to Tutela Ambiente – Settore Ecologia e alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico;
- in data 20.07.2006, prot. n. 3072, è pervenuta la richiesta di integrazioni da parte della Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;
- in data 15.09.2006 si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta sia alla Provincia che alla R.A.S.;

VISTO il parere favorevole in conformità alle linee guida regionali di cui alla delibera G.R. n. 30/9 del 08.07.2005 espresso in data 21.09.2006, nota prot. n. 53555 del 22.09.2006, dalla Provincia di Cagliari – Ass.to all'Ambiente e Difesa del Territorio – Settore Ecologia e Protezione Civile – Centro Monitoraggio Qualità dell'Aria;

CONSIDERATO che il suddetto parere è stato trasmesso dalla Provincia anche alla R.A.S. – Ass.to Difesa dell'Ambiente – Servizio Antinquinamento Atmosferico ed Acustico, che alla data odierna non ha prodotto osservazioni;

ATTESO che a termini di legge occorre provvedere all'approvazione definitiva del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale;

CON voti favorevoli n.10, Consiglieri presenti e votanti n. 10;

## **DELIBERA**

1 - di approvare in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, redatto dall'Ing. Gabriele Lecca di Assemini ai sensi della Legge n. 447/1995, adeguato alla nuova normativa regionale e corredato delle integrazioni e le modifiche richieste dalla Provincia di Cagliari, costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica;
- 2) Regolamento di attuazione;
- 3) Classificazione acustica territorio comunale – scala 1:10000;
- 4) Classificazione acustica centro abitato – scala 1:2000;
- 5) Classificazione infrastrutturale di trasporto e fasce di pertinenza – scala 1:10000/1:5000;
- 6) Aree acusticamente omogenee – aree di classe II, III, IV – aree di classe I, V, VI – criticità emerse;

2 - di dare atto che il suddetto Piano di Classificazione Acustica entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione.-

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PISTIS MARIANO

Il Consigliere Anziano  
F.to SURRACCO MARIA GRAZIA

Il Segretario Comunale  
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, viene pubblicata all' Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi dal 09-11-06 al giorno 24-11-06, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e che viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.L.vo 28.08.2000 n. 267.

Prot. 899 del 09-11-06

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to D.ssa SOTGIU ISABELLA

---

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.

Addì, 09-11-06

Visto:



IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.ssa SOTGIU ISABELLA



# CITTÀ di SANLURI

---

Prot. n. 2023/0021291 del 05/09/2023

Spett.le RAS  
Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
va@pec.mite.gov.it

Oggetto:[ID: 9984] PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE EX ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 RELATIVA AL PROGETTO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA ON-SHORE DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 48 MW, DENOMINATO "IMPIANTO EOLICO DI COLLINAS", COSTITUITO DA 8 AEROGENERATORI LOCALIZZATI NELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA, NEL COMUNE DI COLLINAS, OVE SI COLLOCANO TUTTI GLI AEROGENERATORI IN PROGETTO, E NEI COMUNI DI VILLANOVAFORRU, LUNAMATRONA E SANLURI, OVE SI SVILUPPANO LE OPERE ACCESSORIE ALL'IMPIANTO. PROPONENTE: SORGENIA RENEWABLES S.R.L..  
**Osservazioni Comune di Sanluri.**

In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota RAS prot. n. 24050 del 08/08/2023, pervenuta al ns. protocollo n. 20083/2023, con la quale la Direzione Generale dell'Ambiente chiede agli Enti coinvolti di formulare osservazioni/considerazioni sulle implicazioni e sugli effetti ambientali dell'intervento proposto dalla Società Sorgenia Renewables S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un parco eolico con potenza pari a 48 MW costituito da 8 aerogeneratori ricadenti nel territorio del Comune di Collinas, e con opere di connessione ricadenti anche nel territorio del Comune di Sanluri, questa Amministrazione rappresenta la propria contrarietà e opposizione alla realizzazione dell'intervento, per le ragioni appresso rappresentate.

## IMPATTI CUMULATIVI

Il Comune di Sanluri si vede coinvolto in innumerevoli procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, le cui opere di connessione si sviluppano fino alla Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri" di nuova formazione in località Genna de Bentu, che presenta una occupazione di suolo superiore a 10Ha, il cui sito è stato individuato sul territorio del Comune di Sanluri come nodo di collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale attraverso l'elettrodotto aereo linea RTN 380 kV "Ittiri – Selargius", che a sua volta sarà collegata alla Stazione Elettrica "SE Nurri 2", mediante due elettrodotti aerei 380 kV ciascuno di lunghezza circa pari a 30 km.

Dall'esame delle pratiche pervenute inoltre si rileva che il collegamento avviene mediante realizzazione di una sottostazione da realizzarsi nelle immediate vicinanze della Stazione Elettrica RTN 380/150 kV "SE Sanluri", con ulteriore occupazione di suolo.

Ogni singola istanza si limita peraltro a rappresentare il tracciato della linea di connessione e gli ingombri della sottostazione in progetto, senza offrire una rappresentazione integrata di tutte le ulteriori istanze che sono pervenute, e che perverranno in futuro.

È pertanto indubbio che le analisi progettuali, ed i relativi studi ambientali, non abbiano valutato gli effetti cumulativi di tutti gli impianti e le relative infrastrutture gravanti sulla medesima porzione di territorio, nelle sue componenti antropiche, ambientali e paesaggistiche, compromesse dall'accentramento di impianti elettrici di trasformazione e smistamento delle correnti elettriche prodotte anche a notevoli distanze, che possono avere ripercussioni negative anche in termini elettromagnetici.

### VALENZA AGRICOLA E PAESAGGISTICA

L'area interessata è classificata dal vigente Piano Urbanistico Comunale come area agricola di primaria importanza per la funzione agricola-produttiva, caratterizzata anche da una produzione tipica e specializzata, dove tutti i fondi agricoli risultano interessati da coltivazione o a riposo nel normale ciclo di rotazione agraria.

Le radicali trasformazioni imposte per l'approntamento e l'esercizio degli impianti di trasformazione e convogliamento di tutta l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile di cui alle innumerevoli istanze pervenute in tutto il territorio della Marmilla, Trexenta e Sarcidano, ma anche in relazione ad impianti di accumulo come quello proposto in territorio comunale di Esterzili, rischia di compromettere la naturale funzione agricolo pastorale che caratterizza il territorio.

Elemento distintivo del Comune di Sanluri infatti è la sua vocazione agricola e soprattutto nella coltivazione dei cereali, con la produzione di eccellenze riconosciute a livello locale e nazionale come su "Civraxiu De Saddori".

In particolare, il territorio comunale conserva ancora oggi una grande tradizione nella produzione cerealicola che ha portato il Comune di Sanluri a ricevere il riconoscimento di PANE DOP, frutto di un attento sfruttamento del territorio rurale.

### VALENZA ANTROPICA

Al fine di garantire il corretto sfruttamento del territorio agricolo, il Comune di Sanluri è caratterizzato da una presenza antropica diffusa anche nei territori rurali, con diversi insediamenti sparsi e isolati composti da fabbricati funzionali all'attività agricola e fabbricati adibiti a dimora delle famiglie e delle maestranze occupate.

Per tale ragione, l'area interessata per l'ubicazione delle infrastrutture di trasformazione e convogliamento dell'energia elettrica, per quanto defilata rispetto al centro urbano, risulta comunque molto prossima a diversi insediamenti agricoli, con possibili ripercussioni negative sui livelli qualitativi di vita, pensando a interferenze elettro magnetiche ed acustiche.

Anche in questo caso, le valutazioni proposte nelle singole istanze non possono prescindere dagli effetti cumulativi prodotti dalla complessità di impianti ed infrastrutture che potranno essere messe in opera con l'approvazione delle diverse istanze.

### CONSIDERAZIONI FINALI

Seppure il progetto analizzi gli impatti ambientali sulla competente antropica globale, tuttavia non valuta gli aspetti di specificità del territorio del Comune di Sanluri a prevalente

vocazione agricola. Non considera gli effetti e le ricadute occupazionali ed economiche in relazione alle coltivazioni presenti.

L'intervento, peraltro, che apparentemente persegue il legittimo interesse di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile, non prevede opere di mitigazione degli impatti negativi apportati al territorio necessari per contemperare gli interessi contrapposti, neppure in termini occupazionali considerato che, nelle fasi realizzative saranno impiegate principalmente maestranze altamente specializzate non operanti ordinariamente sul territorio comunale, e nelle fasi di gestione degli impianti dove, tipicamente risultano ridotte le necessità di interventi di controllo e manutentivi.

Precisato che l'Amministrazione Comunale di Sanluri, in linea di principio, è favorevole alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle tematiche della transizione energetica, tuttavia, nel caso specifico, è contraria, per le motivazioni sopra espresse, all'intervento proposto dalla Società Sorgenia Renewables S.r.l. che appare una mera speculazione ai danni del proprio territorio, incidendo pesantemente in una ristretta area di interesse strategico per lo sviluppo economico del Comune di Sanluri.

L'intervento non risulta affatto calato nella realtà locale, inserendosi nel territorio senza una debita comprensione delle specificità che lo caratterizzano. È altresì inconcepibile che per un intervento avente un impatto così significativo non sia stata coinvolta l'Amministrazione Comunale che, nell'ambito delle azioni di tutela e promozione dell'interesse pubblico, avrebbe potuto offrire spunti propositivi al fine di contemperare gli interessi del territorio e la salvaguardia ambientale, con le azioni a sostegno della transizione energetica mediante produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Cordiali saluti.

Il Sindaco  
Dott. Alberto Urpi  
(F.to digitalmente)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

Direzione Generale Ambiente  
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

**Oggetto:** [ID: 9984] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "Impianto eolico di Collinas", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nella Provincia del Sud Sardegna, nel Comune di Collinas, ove si collocano tutti gli aerogeneratori in progetto, e nei Comuni di Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri, ove si sviluppano le opere accessorie all'impianto. Proponente: Sorgenia Renewables S.r.l. - Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori. Riscontro.

Si riscontra con la presente l'istanza di cui all'oggetto, acquisita al prot. 8635 del 08/08.2023 di questa Direzione Generale, relativa al progetto in epigrafe.

L'intervento ricade nei territori di Collinas, Villanovaforru, Lunamatrona e Sanluri e consta di 8 aerogeneratori e delle relative opere civili connesse quali strade di accesso, piazzole e fondazioni. La rete del parco è costituita da un cavidotto interrato in media tensione che collega gli aerogeneratori alla sottostazione elettrica (SSE) di trasformazione AT/MT collegata in antenna ad una nuova stazione elettrica Terna (SE) di smistamento della RTN. Il cavidotto AT e la sottostazione SE sono esclusi dal progetto in argomento.

Dalla documentazione tecnica acquisita, si rileva che il Proponente individua alcune interferenze tra il reticolo idrografico ed il cavidotto di connessione, che prevede di risolvere allo staffaggio di infrastrutture esistenti di attraversamento o tramite metodologia TOC. Tuttavia, dalla sovrapposizione dell'intervento con la cartografia dell'Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965, che integra il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI in formato shape, si individuano ulteriori interferenze non individuate dal Proponente per le quali dovranno essere esplicitate le modalità di risoluzione.

Alcuni tratti delle opere lineari, costituiti da cavidotto e viabilità (nuova o da adeguare), interferiscono inoltre con aree a pericolosità idraulica da moderata Hi1 a molto elevata Hi4 e con le fasce di prima salvaguardia





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

ex-art.30 ter comma 1 delle N.A del PAI, istituite per tutte le aste fluviali non studiate e non perimetrare con il criterio geomorfologico, disciplinate agli artt.27 e 27 bis delle predette Norme. Tra tutti rileva il tratto di viabilità da adeguare compreso tra gli aerogeneratori CO02 e CO03 che comprende un attraversamento fluviale che si prevede di risolvere tramite *“tombotto di drenaggio”*.

In riferimento all'inquadramento dell'opera sulla pericolosità da frana il Proponente individua l'interferenza degli aerogeneratori CO07 e CO08 con aree a pericolosità media da frana Hg2 e dell'aerogeneratore CO03 con un'area a pericolosità da frana moderata Hg1. Dalla sovrapposizione con la pericolosità da frana vigente si segnala che anche l'aerogeneratore CO06 ricade su un'area a pericolosità media da frana Hg2. Per tali opere, il Proponente dichiara l'ammissibilità ai sensi dell'art.33 comma 3 lettera a) delle N.A del PAI e *“precisa che per la realizzazione delle opere in progetto sarà disposto idoneo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art. 25 delle NTA e che sarà posta particolare cura al fine di evitare di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana preesistente”*.

Infine, come riportato nella documentazione di progetto, numerosi tratti di viabilità e di cavidotto ricadono in corrispondenza di aree perimetrare a pericolosità da frana da moderata Hg1 a elevata Hg3.

Tutto ciò premesso, si segnala che:

- qualora le interferenze tra il cavidotto ed il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI siano risolte in modalità subalveo nel rispetto dell'art.21 comma 2 lettera c) delle N.A del PAI, non è richiesto alcun atto autorizzatorio da parte della scrivente Direzione Generale; per la risoluzione dell'interferenza tramite opera idraulica esistente le N.A del PAI consentono la relazione asseverata con i contenuti di cui all'art.27 comma 3 lettera h) delle predette Norme;
- in corrispondenza delle interferenze tra il cavidotto e le aree a pericolosità idraulica le N.A del PAI consentono la relazione asseverata con i contenuti di cui all'art.27 comma 3 lettera g) e h), comprese le situazioni di parallelismo, purché sia dimostrato che le condotte e i cavidotti non ricadano in alveo, né in area golenale;
- relativamente agli interventi di adeguamento stradale e di viabilità in progetto interferenti con la pericolosità idraulica, comprese le opere di attraversamento idraulico, dovranno essere valutati dal punto di vista dell'ammissibilità e della compatibilità ai sensi delle N.A. del PAI. Nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S.LL.PP., per la tipologia dei tombini non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art.24 del PAI e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

- per le interferenze tra il cavidotto e le aree a pericolosità da frana le N.A. del PAI consentono la relazione asseverata nel rispetto dell'art.31 comma 3 lettera i). Qualora non sussistano le condizioni per la relazione asseverata dovrà essere prodotto apposito Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art.25 e All.F delle predette Norme;
- relativamente agli interventi di adeguamento stradale e di viabilità in progetto interferenti con la pericolosità da frana, analogamente a quanto necessario per la pericolosità idraulica, dovranno essere valutati dal punto di vista dell'ammissibilità e della compatibilità ai sensi delle N.A del PAI.

Per quanto sopra, al fine di poter proseguire il procedimento in argomento, si rimane in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste che dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni dei Comuni, nel cui territorio ricade l'intervento, che inquadrino ciascun opera interferente con vincoli PAI in una delle tipologie ammissibili previste nelle NTA del PAI e ne attestino la conformità allo strumento urbanistico. Tali dichiarazioni dovranno essere rese tramite l'allegato 2 alla Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

La dichiarazione di ammissibilità dovrà, in particolare, essere prodotta dal Comune di Collinas, relativamente alla realizzazione degli aerogeneratori previsti in area a pericolosità media da frana Hg2.

Tutta la documentazione di competenza di questo Ufficio deve recare apposita firma, anche digitale, ove ricorra, di entrambi i tecnici che la hanno redatta, ossia ingegnere e geologo.

Si segnala infine che le determinazioni di competenza sugli studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica saranno prodotte nell'ambito della successiva fase autorizzatoria alla presente procedura di VIA.

**Il Direttore generale**

Antonio Sanna

**Siglato da :**

CORRADO SECHI

MARCO MELIS